

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Nomina della Commissione d'inchiesta sulle condizioni della provincia di Palermo. = Lettera del ministro pei lavori pubblici. = Discussione del disegno di legge per estensione alle provincie venete delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'entrata agraria e sui fabbricati — Opposizioni del ministro per le finanze all'emendamento soppressivo della Commissione all'articolo 1, relativo all'imposta sull'entrata fondiaria — I deputati Mellana, Maiorana Calatabiano, relatore, e Crispi sostengono la proposta della Commissione — Osservazioni e proposta del deputato Lanza Giovanni — Considerazioni del ministro Depretis e dei deputati Cortese e Tenani in favore dell'articolo ministeriale — Emendamento del deputato Cavallini — Repliche del ministro per le finanze — Dichiarazione del relatore, e sua adesione all'emendamento ministeriale — Emendamenti dei deputati Mellana e Crispi, ritirati — È approvato il voto motivato dal deputato Lanza Giovanni, e quindi gli articoli del progetto, il quale è in ultimo approvato per intero a squittinio segreto. = Presentazione della relazione sui lavori pubblici dal 1860 al 1° del corrente mese, e dei disegni di legge: destinazione di fondi per lavori marittimi a Palermo; lavori straordinari marittimi e riordinamenti di porti d'interesse nazionale; riordinamento del corpo del Genio civile; compimento della rete di strade nazionali; incoraggiamenti per la costruzione di strade provinciali e comunali; classificazione delle strade ferrate, e disposizioni per le linee secondarie; conversione delle obbligazioni, e riscatto delle azioni delle società di strade ferrate e di altre imprese industriali sovvenute dallo Stato. = Incidente sull'ordine del giorno — La prima seduta è fissata per lunedì.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MASARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

GRAVINA, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

11,350. Il sindaco di Sestino, provincia di Arezzo, chiede si ristabilisca in quel comune una giudicatura e l'ufficio del censo.

11,351. Il sindaco di Petrizzi, provincia di Calabria Ulteriore seconda, trasmette una deliberazione presa dalla Giunta comunale relativa all'interpretazione della legge sul dazio consumo per quanto riguarda la tassa sugli animali suini e la distinzione tra comuni aperti e chiusi.

11,352. Gobbato Valentino, di Saonara, provincia di Padova, ricorre alla Camera per ottenere l'esonero dall'ulteriore militare servizio di suo nipote Giovanni Gobbato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrazzi scrive chiedendo, per causa di malattia, un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

L'onorevole Seismit-Doda Federico m'invia la presente lettera:

« Onorevole signor presidente,

« Avendo avuto l'onore di far parte, per incarico del IX ufficio, della Commissione che esaminò il disegno di legge sulla estensione della tassa di ricchezza mobile, ecc., alle provincie venete, e pienamente aderendo alla relazione che ne fece l'onorevole Maiorana Calatabiano, sono dolente che un'indisposizione mi tolga di assistere alla odierna tornata, in cui quella legge verrà discussa.

« Stimo mio debito il pregare la di lei cortesia di voler giustificare presso gli onorevoli miei colleghi della Commissione e presso la Camera intera, la involontaria mia assenza. »

La Commissione per l'inchiesta parlamentare sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo è composta degli onorevoli Brignone, Casaretto, Guicciardi, Lampertico, Martinelli, Mordini, Tamaio.

Il ministro pei lavori pubblici inviò la seguente nota in risposta alla petizione avente per oggetto il disegno di nuove strade nazionali.

GRAVINA, segretario. (Legge)

« Di replica alla onorevole lettera del 24 corrente, n° 766, con la quale la S. V. a nome della Camera elettiva ha trasmesso a questo Ministero una deliberazione della deputazione provinciale di Calabria Ulteriore I, il sottoscritto può assicurarla che fra non guari si darà il pregio di presentare alla Camera stessa vari progetti di legge per provvedere di nuove strade nazionali le provincie del Napoletano. E fra queste ve ne ha una che interessa specialmente la provincia sopradetta, quella cioè che, traversando la catena degli Appennini dal Tirreno al Jonio, si parte dalla Marina presso Gioia e passando per Radiuno, Casalnuovo e Geraci va all'incontro della ferrovia del Jonio. »

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
D'IMPOSTE ALLE PROVINCE VENETE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'estensione alle provincie venete e mantovana delle tasse sulla ricchezza mobile, sull'entrata agraria e sopra i fabbricati.

Interpello il signor ministro per le finanze se concorda che si apra la discussione sul controprogetto presentato dalla Commissione.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Ripeto per questo progetto quello che dissi avant'ieri sull'altro per riduzione sulla fondiaria, cioè che, siccome le differenze oggi non sono neppure più sulla rata, ma semplicemente per un inciso, il quale venne tolto dalla Commissione, m'è indifferente che si legga il progetto del Governo, poichè la Commissione naturalmente proporrà che l'inciso sia eliminato, o si legga quello della Commissione, poichè il Governo proporrà, come annunzio sin d'ora, che l'inciso sia ripristinato.

(Si dà lettura del progetto della Commissione.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul medesimo.

Se nessuno domanda la parola, intendo che la Camera voglia passare alla discussione degli articoli, e do lettura del primo :

« Art. 1. Sono estese alle provincie venete e mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi :

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile secondo la legge del 14 luglio 1864, numero 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, numero 3023 ;

b) La legge del 26 gennaio 1865, numero 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e quella dell'11 marzo 1865, numero 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, numero 3022 che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici. »

La parola spetta all'onorevole signor ministro per le finanze.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Convengo colla Com-

missione in quanto al cominciamento della percezione delle imposte, cioè che sia dal primo gennaio 1867. In ciò la Commissione non fa che porre in armonia questa legge coll'altra che la Camera ha votato pochi giorni or sono.

Quanto al secondo paragrafo dell'articolo, io propongo alla Camera come emendamento all'articolo progettato della Commissione, di *rimettere l'inciso della tassa sull'entrata fondiaria*. Signori, la questione non è semplicemente di forma, ma è assai più grave, come di leggieri apparirà da tutte le spiegazioni che sono costretto esporre ora per la prima volta alla Camera, e che avrei già date, se la Commissione avesse chiamato nel suo seno il ministro.

Ho avuto luogo da più di 8 giorni di leggere nella stampa che sarebbe, come è, sorta incidentalmente, all'occasione della relazione della Commissione, una questione, la quale tocca al sistema generale dell'imposta.

Per dire la verità io me ne era molto meravigliato, e quasi non voleva crederlo, perchè aveva il Governo del Re annunziato che nel corso di questo mese, come di debito, esso presenterebbe al Parlamento un disegno circa la perequazione e la sistemazione delle imposte dirette. Io era pertanto sicuro che, ove la Commissione avesse creduto interrogare il ministro che ha l'onore di parlarvi, si sarebbe persuasa della convenienza di rimettere ad altro tempo una questione che deve esser profondamente trattata, non avrebbe preso a discutere per incidenza un brano di quel sistema, brano che può essere anche nel sistema medesimo modificato, e non avrebbe voluto farne oggetto di una questione, la quale, mi permetta di dirlo la Camera, è fuori del suo posto.

Avendo così indicato le idee generali del Governo, perdonerò la Camera se io abuserò della sua pazienza, e se minutamente discorrerò delle ragioni, per le quali credo che l'inciso tolto dalla Commissione debba essere ristabilito.

Quando nello scorso anno la Commissione eletta dal Parlamento esaminò quali erano le nuove imposte che si sarebbero potute ordinare per sopperire ai bisogni dello Stato, vi fu una ben lunga discussione, della quale è naturale che non siano pienamente informati la maggior parte degli onorevoli membri della Commissione che appartengono alle provincie che allora non mandavano i loro deputati al Parlamento italiano.

Più mesi si occupò quella Commissione di un sistema che il ministro delle finanze aveva sottoposto all'esame della Camera. Risultamento delle discussioni avvenute furono quei provvedimenti finanziari che leggo oggi nella relazione essere stati pubblicati dal Governo con decreti reali; quasichè si volesse con ciò notare che non abbiano avuto la sanzione dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

A coloro che facevano parte di questa Camera è

notissimo, come veramente il Governo abbia avuto incarico dal Parlamento di pubblicare quelle leggi, le quali erano state votate dal Senato o dalla Camera dei deputati, e solamente gli sia stata conferita la facoltà di restringere o pel tempo o per la quantità qualcuna delle imposte che erano state adottate. Ma di questa facoltà non ne usò punto il potere esecutivo quanto alle imposte dirette, e in ciò mi piace di emendare un'altra inesattezza di fatto che trovo nella relazione della Commissione, poichè si crede che il potere esecutivo abbia ristretto a soli sei mesi l'imposta dell'entrata fondiaria del 4 per cento, quando realmente fu il potere legislativo che restrinse il pagamento di questa imposta diretta al secondo semestre 1866.

Leggesi appunto nell'articolo 15 dei provvedimenti finanziari, la disposizione trascritta nell'articolo 14 del decreto. Sicchè non è il Governo medesimo, come dice la relazione, che ha creduto di restringere l'esperimento della tassa del 4 per cento a soli sei mesi, è il potere legislativo che lo stabilì.

Il potere legislativo dunque ordinò che si applicasse alla rendita e non ai redditi fondiari nè alle rendite catastali, ma alla rendita depurata dei pesi e dei debiti un'imposta del 4 per cento al modo medesimo come l'imposta mobiliare così detta si applica all'altra entrata reale, depurata anch'essa dei debiti e dei pesi. Ed è pregio dell'opera che io legga nella dotta relazione che distese l'onorevole relatore della Commissione, di cui innanzi ho parlato, che io legga, dico, tutti i motivi da esso adottati, sebbene il relatore appartenesse, come era ragionevole, alla maggioranza della Commissione, la quale credè di modificare grandemente il sistema del ministro.

« A sciogliere (diceva la Commissione per la bocca eloquente del suo relatore), a sciogliere il problema soccorsero in parte le idee messe innanzi dall'onorevole ministro delle finanze nella sua proposta di legge. Egli aveva domandato di convertire una parte dell'imposta fondiaria in imposta sulla rendita. Per ciò fare egli intendeva richiedere da tutti i proprietari le denunce delle loro entrate in quella forma che è prescritta per tutte le altre rendite. La Commissione ha accettato codesto modo d'accertamento, il quale le pare atto a congruagliare l'imposta suppletiva e straordinaria che vorrebbe richiedere ai possessori dei fondi. E per agevolare codesta operazione, essa compenetrò nella nuova tassa anche la sovrimposta del decimo di guerra distribuita ora sul tributo catastale, ed oggetto di vivi reclami in ragione appunto del contestato e malaccetto pareggiamento provvisorio dei catasti.

« Ma un semplicissimo richiamo di fatto ci indusse a non tener conto di queste, per sè ragionevoli obiezioni. Il metodo delle consegne è già praticato per l'imposta sui fabbricati e sui redditi della ricchezza non fondiaria. La sua applicazione alle rendite fondiarie non può dunque essere considerata come una novità.

È un articolo di più da consegnare, un completamento delle denunce a cui già tutti sono obbligati. Non parve che l'obbiezione delle forme dovesse prevalere all'altro ben più sostanziale intendimento di proporzionare il nuovo sopraccarico alla ricchezza effettiva, od almeno alla ricchezza confessata. Nè devesi tacere che, anche senza volerlo, questa forma di sovrimposta riuscirà ad introdurre un maggiore equilibrio nel complesso dei pesi fondiari, dacchè i denunzianti sono autorizzati a scomputare dalla rendita la quota della imposta catastale, la quale, se troppo elevata, scemerà l'entrata imponibile e quindi il peso della sopratassa; se troppo bassa, produrrà l'effetto contrario. »

Da queste ragioni così bellamente esposte da chi non accettava in massima lo spirito che informava il progetto ministeriale, deve vedere la Camera come non si tratti di un mutamento che, senza lunga preparazione, che senza ampia discussione sulla materia, che senza ravvicinarlo a tutto il resto dell'ordinamento delle due maggiori imposte dirette che abbiamo, si possa così per incidenza accogliere, derogando ad una solenne deliberazione del Parlamento.

Comprende la Camera come specialmente non potrebbe questo metodo accettare il ministro che nel seno della Commissione sostenne quell'opinione, da cui ne uscì poi cotesto temperamento. Converterà la Camera come ciò non possa, e non debba comportare il ministro che ha l'onore di parlare alla sua presenza, quando la legge gli dava il mandato, per mezzo del commento che avete udito nella relazione, di fare una esperienza, i cui risultati dovevano poi consigliare al Parlamento di persistere in quella via o di ritrarsene.

Ora, signori, questa esperienza non è ancora fatta, e quindi io mancherei al debito mio verso la legge, verso l'autorità del potere legislativo rappresentato dai due rami del Parlamento se, in ciò contravvenendo al mandato, mi contentassi di far sorgere immaturamente questa questione, e consentissi di non più fare quell'esperienza, che mi si è dato il mandato di compiere.

Premesse queste ragioni, la Camera si persuaderà come la questione suscitata per incidenza non può essere ora risolta, e come invece io debba pregarla che si compiaccia rimandarla al tempo, in cui si tratterà di quel disegno che fra pochi giorni avrò l'onore di presentare al Parlamento, dov'essa troverà la sua sede naturale. Poichè, lo ripeto, se altrimenti la Camera volesse, dichiarerebbe apertamente che a quel sistema precedente, di cui voleva essa far esperienza, deve rinunziarsi, e che colui, al quale era stato dato il mandato di farlo, manca intieramente della sua fiducia per compierlo.

Signori, la legge del 1866 cominciava così: « Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse nella misura e secondo le norme stabilite nel presente articolo. »

Ora, da quest'articolo preliminare voi scorgete come la limitazione dell'anno 1866 era imposta a tutte le leggi comprese in quel decreto che promulgava i provvedimenti finanziari, val quanto dire che era imposta così alla tassa del 4 per cento, come alla tassa della ricchezza mobile, come a quella sui fabbricati. Dunque la Commissione argomentando da che quelle tasse sono morte col 1866 e sono solamente fatte rivivere per tre mesi dall'ultima votazione pel bilancio provvisorio, dovrebbe conchiuderne non l'eliminazione dell'inciso, ma l'eliminazione di tutta quanta la legge.

Che se a modo suo di vedere oggi non possono dirsi permanenti le tasse le quali, mentre parliamo, sono legalmente in vigore, sol perchè il Parlamento può ritornarvi sopra e ritoccarle, e che per ciò non si abbia a menzionare una di queste tasse nel progetto di cui si discute, io dico che quest'argomento prova troppo, perchè può volgersi non solo contro questa tassa, ma contro quella sulla ricchezza mobile e contro quella sui fabbricati che anch'esse per la legge precedente avevano la durata del solo anno 1866.

Sicchè questa esclusione avrà un motivo, ma un motivo che non è quello espresso nella relazione, poichè motivo espresso sta non solo per questo inciso, ma per tutta quanta la legge; ebbene, andrei forse fino al punto di dire perfettamente logico il ragionamento del relatore, se fosse così concepito: « abbiamo votato il disagio dei nove milioni alla rendita fondiaria nelle provincie venete, perchè la legge sulla imposta fondiaria è applicabile a tutto l'anno 1867, perchè l'imposta fondiaria non era sottoposta a quella clausola limitativa del tempo che dalle leggi precedenti era stabilita per altre imposte: nuovi carichi ai Veneti, è vero, è giusto che si impongano in contrapposto dei nove milioni di che li avete sgravati; ma dacchè tutte le leggi che gl' impongono è incerto che reggano al di là di marzo, le voteremo in aprile. »

Questo ragionamento, ripeto, l'intendo, ma non lo accetterei, perchè quando le leggi, nel momento in cui si parla, esistono, non si deve guardare sino a qual giorno durerà la loro esistenza, spetta al Parlamento di prolungarle, o di estinguerle alla loro data finale; ma lo comprenderei, perchè sarebbe un ragionamento tutto armonico nelle sue parti. Ma quando questo ragionamento, o signori, si infrange; quando non si trova giusto per la imposta sulla ricchezza mobile e sulle leggi di finanza, che hanno la stessa limitazione di tempo; quando dalla limitazione del tempo si vuole trarre solo argomento per escludere la tassa del 4 per cento e non le altre tasse che hanno la durata medesima, allora, o signori, il ragionamento diventa vizioso, ed introduce una distinzione che il ministro delle finanze non può accettare.

Io dunque vi propongo di ristabilire l'inciso solo perchè non potrei tollerare che si voglia staccare una

grave questione, che è parte di un sistema che deve essere sottoposto a voi tra giorni, per il debito che mi impone la legge, e per l'obbligo contratto annunziandovi il riordinamento di questa imposta nella mia esposizione finanziaria, e che possa, innanzi tempo, venire pregiudicata; ma col chiedersi il ristabilimento dello inciso non intendo che si pregiudichi la questione principale, che a suo tempo sarà trattata in Parlamento.

Oggi la tassa esiste, oggi la legge di estensione delle tasse al Veneto ha da farne menzione: oggi estendendosi tutte le tasse dirette tra cui è quella del 4 per cento, il ministro delle finanze non può acconsentire che di quest'una soltanto non si faccia menzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mellana.

MELLANA. L'onorevole ministro per le finanze dichiarava che per rispetto alla volontà del Parlamento, il quale gli dava facoltà e debito di fare esperimento sulla legge dell'aumento del 4 per cento sulla ricchezza derivante dai fabbricati e dai terreni, non vorrebbe in occasione di questo disegno di legge, venire alla soppressione della legge, per la quale l'esperimento è prescritto e che tuttora vige.

Ammetto che questa legge è tuttora in vigore, ma non lo è per le venete provincie. Mi permetterà l'onorevole ministro di osservargli che, prendendo egli a difendere quella legge per rispetto al Parlamento, si fa in pari tempo, e più assai, difensore della sua pericolosa dottrina.

Sorgo quindi ad appoggiare la Commissione, perchè non vorrei che un secondo atto del Parlamento venisse a convalidare la dottrina sostenuta dall'onorevole ministro per le finanze.

Sa la Camera come fosse idea del ministro delle finanze di colpire di un'eguale imposta la ricchezza mobile e la ricchezza fondiaria; quindi di ritenere le antiche imposte censuarie come un debito dei proprietari, e perciò capitalizzarle e confiscarle a pro dello Stato. Egli sostenne un giorno che gli attuali possessori dei terreni e dei fabbricati non hanno pagato la parte del prezzo degli stabili rappresentante il capitale corrispondente alla tassa che colpiva i fondi all'epoca del fatto acquisto, e la cosa è in gran parte vera, poichè chiunque era disposto a comprare uno stabile, faceva calcolo d'impiegare il proprio capitale ad un tanto per cento; quindi ragionava in tal modo: la casa, lo stabile può dare la rendita di tanto, sottraete il valore dell'imposta, la rendita netta è di tanto.

Voi nel prezzo d'acquisto non avete pagato il capitale corrispondente all'imposta, quindi esso ragionava: lo Stato può venire allo spodestamento di quella parte di stabile di cui il prezzo non fu pagato dagli attuali possessori.

Ma ragionando in questo modo si potrà fra dieci o quindici anni rinnovare lo spoglio, e così in breve tempo

noi saremo alle condizioni di quei paesi semibarbari, ove la proprietà stabile è del tiranno; riservato ai sudditi il solo diritto di semi-affittuari.

Non avendo il signor ministro potuto riuscire nel suo intento, si appigliò ad un altro mezzo indiretto. Egli lasciò l'imposta censuaria sui fondi rustici e sui fabbricati, e ne mise un'altra sulla rendita del 4 per cento sugli stessi stabili e sugli stessi fabbricati.

Come concepire un tale assurdo finanziario se altro recondito motore non ve lo induceva? Egli ci dichiara che ciò faceva a fine di fare un esperimento. Ma che? L'esperimento è già fatto; sappiamo che invece di aumentare del quattro per cento l'imposta fondiaria rustica, l'imposta sui fabbricati, la stessa somma noi la pagheremo con maggior spreco di spesa. Senza far tante spese e mettere tanti malumori, tanti dissidi in questo povero e travagliato paese, sarebbe stato miglior partito dire: pagate in luogo del 12 e mezzo il sedici per cento sulle vostre rendite.

Ha pensato il signor ministro quali sono le conseguenze del fatale esperimento che esso ha strappato dall'accondiscendenza della Camera? Glielo dirò io, e sfido chiunque a contrastarmi questo vero. Ne avverrà che in alcune regioni questo quattro per cento corrisponderà al quarto dell'attuale imposta censuaria, in altre corrisponderà alla metà, in altre forse al solo decimo. Allora apparirà chiaro pel paese e per l'estero la verità dell'iniquità dell'eseguito conguaglio pochi anni or sono, allora non vi sarà modo di frenare i mali umori, allora si dovrà rivolgere e sconvolgere tutto il nostro edificio finanziario. Ecco quali saranno le conseguenze ineluttabili dell'esperienza che vuol fare il signor ministro. Se a ciò aspira io non ho che a maravigliarmi del suo inaudito coraggio: e lo lascierei correre sullo sdruciolato terreno se non vi fosse di mezzo la salvezza o la rovina del paese.

Noi verremo a dimostrare che sono inique le leggi attuali; quindi voi non farete che accrescere il malumore che in Italia esiste appunto per questa perequazione che da tanti si crede ingiusta.

Ed in ora che abbiamo tante altre cose sulle braccia; che abbiamo un cumulo d'imposte la di cui applicazione fa perdere la testa ai più veggenti, noi ci studiamo di creare nuove torture per i cittadini.

Ma mettiamoci una mano sulla coscienza, e ditemi chi di voi, sortendo da quest'Aula, fosse richiesto di consiglio, si assumerebbe l'incarico di dirigere un qualche cliente nel disimpegno delle molteplici consegne che pressochè ogni mese occorre di fare? Ora mettetevi nei panni dell'onesto e laborioso coltivatore, operaio, negoziante, il quale, invece di poter attendere al lavoro, si trova di tratto in tratto assalito da nuove note, tabelle, che nè intende, nè può intendere, e coll'incubo delle multe minacciate.

Bisogna vivere in mezzo alle popolazioni per farsi una giusta idea di quelle nuove torture. Credete a me:

sarà duro il pagare, ma più grave ancora è per molti il modo, con cui si è tormentati.

In mezzo a tanti dissensi mettere anche questo è cosa non conveniente.

Per me poi (osservo al signor ministro) tengo molto alla dignità del Parlamento, ma questa non la faccio consistere nel dissimulare e perdurare nei propri errori.

Noi sappiamo come alcuni ceti privilegiati facessero consistere la propria dignità nel nascondere e mai confessare i propri errori e quelli degli individui che componevano quelle caste. Che ne avvenne? Ne avvenne che gli errori hanno alla fine definitivamente perdute quelle caste e quelle corporazioni che si erano studiate di comparire impeccabili, anzichè rivivere sui propri errori.

Fissiamo adunque altra via; sappiamo confessare i commessi errori e tentiamo di porvi riparo. Io non conosco altra dignità che sia più di questa conveniente ad un nobile Consesso.

Per ora adunque è nostro debito di non rinnovare, pel vano pretesto d'uniformità, un errore che rimpianiamo. Quando verrà il progetto cui il ministro accenna, noi correggeremo in pro di tutta Italia il commesso errore, cioè aboliremo l'improvvida tassa del 4 per cento, sopraccaricata alla rendita dei fabbricati e dei fondi rustici.

Chi ha questa profonda convinzione (e credo siano i più) non vorrà fare questo bel dono alle venete provincie, massime che non sarebbe applicata, ma intanto sopporterebbero le spese ed il disagio di effimere consegne, senza risultato per le finanze dello Stato.

In questi fausti giorni la Venezia si è lanciata con entusiasmo alle gioie non solo per la racquistata indipendenza, ma anche perchè spera, e spera forse troppo, di vedere cessati i lunghi suoi dolori, e sono molti in quell'afflitta e lungamente travagliata terra. Ora le mandate una lunga sequela di nuovi balzelli. Avrà molto a travagliarsi per applicarli. A che, per sovrappiù, darle altro lavoro, cioè la confessione di nuove ed inutili consegne? Non datele l'immeritato castigo di nuove circolari, nuove tabelle ministeriali, di nuove vessazioni che hanno omai, mel creda l'onorevole ministro, resa esosa la finanza nazionale presso tutte le popolazioni. (Bravo! Bene! a sinistra)

MAIORANA CALATABIANO, *relatore*. Mi è veramente doloroso di dovermi trovare in disaccordo coll'onorevole ministro delle finanze, che oltre ai pregi ed ai titoli che esso ha al rispetto generale, ha dei titoli speciali verso di me, dappoichè, e lo ricordo con riconoscenza, altre volte me lo ebbi a maestro sulle carte, ed anche altre volte giudice benevolo.

Ma ora non è questione di diritto, ma di dovere; il deputato fa la sua parte, il ministro la sua, e quando entrambi sono sulla via del dovere ed hanno la piena coscienza di goddisfarlo, capisco che, ancorchè discordi

nei mezzi, non lo saranno nelle intenzioni in faccia alla propria coscienza ed in faccia al paese.

Dopo questa dichiarazione io devo farne un'altra che riguarda meno me personalmente che la Commissione.

L'onorevole ministro non solo si è compiaciuto di accennare al fatto che la Commissione non lo chiamò nel suo seno, ma, se io non ho franteso, ha accennato ad una specie di accorgimento nel non chiamarlo, e certo poi ha accennato all'idea che si sia mancato forse di convenienza.

Io sono in obbligo di rispondere, non tanto per me quanto per la Commissione, che essendo un diritto il quale deve valutarsi dalla Commissione medesima, la Commissione non trovò di doverlo esercitare; però la Commissione rifletteva che, siccome era accettato il progetto ministeriale, tranne quell'inciso, ben si credeva che lo si sarebbe potuto togliere restando identiche nel resto le idee della Commissione medesima e quelle del ministro.

La Commissione rifletteva di più che quell'inciso poteva essere il risultato di una concordanza di date, perchè il progetto del Ministero datava dal 21 dicembre, ed al 21 dicembre appunto non era ancora votato l'esercizio provvisorio in base del relativo suo progetto, ed era in suo diritto di supporre che questo esercizio provvisorio sarebbe stato votato in senso da estendere per tutto il 1867 il diritto a percepire le imposte che cessavano col 1866, e perciò anche quella sull'entrata fondiaria.

La cosa non fu così.

Il Parlamento, questo diritto, in primo luogo non volle ammetterlo in massima, ma lo circondò di tali e tante riserve, e la Camera ricorderà benissimo le discussioni che avvennero negli uffici, ricorderà, dico, che una delle ragioni per cui l'esercizio del 1867 non si consentiva, non era il dubbio di prorogare il diritto per l'imposta sui fabbricati e su altre imposte per cui altre leggi sulla medesima materia esistevano, ma era principalmente per l'imposta straordinaria. E si capiva che la proposta del ministro invece di accennare alla necessità dei mezzi indispensabili perchè l'amministrazione procedesse innanzi, rivelava l'intendimento di avere un altro voto nella nuova Sessione parlamentare, espresso non solo da questa Camera, ma anche dal Senato; dappoichè il Senato allora accettò quasi di peso i lavori di questa Camera. Si comprende dunque benissimo che quella proposta aveva un significato positivo, giuridico, finanziario, ministeriale. Ma siccome quel fine non fu raggiunto perchè l'esercizio non si estese a tutto l'anno 1867, la Commissione era in dovere di esaminare se vi fosse stato luogo ad estendere un'imposta che non aveva esistenza giuridica per il resto d'Italia.

Diffatti io ricordo che nel mio ufficio, come anche nell'ufficio che nominò a suo commissario l'onorevole

mio amico Negrotto, che ora non vedo su questo banco, si disse: noi non abbiamo bisogno d'impegnare una questione di merito e molto meno ministeriale; noi possiamo impegnare una questione direi quasi grammaticale: il Ministero domanda l'estensione alla Venezia d'imposte che supponesi esisteranno nel regno d'Italia anco dal luglio in poi; ma nel regno d'Italia non esisterà l'imposta sull'entrata fondiaria, doveva esistere nel 1866, ma di diritto nel 1867 non esiste; e sebbene si sia per l'incidente di una legge d'esercizio provvisorio, e senza che se ne fosse formato oggetto proprio d'esame per questa maniera d'imposta, sebbene si sia, dico, accordata in principio la podestà di continuare, nell'esercizio chiesto dal Ministero, anco la percezione di questa nuova imposta pel trimestre, pure dal luglio 1867 in poi, si vede bene che, nè in diritto, nè in fatto, quest'imposta per l'Italia non vi può essere secondo l'attuale legislazione, quantunque, soggiugnerò, sempre fosse nella piena podestà del Ministero di proporre e del Parlamento di giudicare che pur vi fosse dal luglio 1867 in poi.

Si pensò dunque nella Commissione che la voce *estensione* deve essere un equivoco, che è bene si tolga di mezzo.

Però in onore della verità io debbo dichiarare che gli onorevoli membri della Commissione, che in maggioranza sono delle nuove provincie dicevano: noi non vogliamo fare una questione di principio, non ci opponiamo ad una legge di estensione, ma non vorremmo che si commettesse l'errore di dichiarare esteso ciò che non esiste per le altre provincie; ove poi dal legislatore si volesse ritenere che esista somigliante imposta per le altre provincie, le venete e mantovana saranno le prime a subirne il peso.

Per queste ragioni la Commissione, mettendo anche attenzione alla circostanza dell'incomodo di salute da cui era travagliato l'onorevole ministro di finanze, e d'altra parte al bisogno di far presto perchè non fosse mancato il lavoro alla Camera, non venne all'idea di invitarlo nel suo seno, e convengo che, dopo tutto quello che è accaduto, mi dolgo che la Commissione non sia andata al pensiero contrario, perchè si sarebbe, forse, risparmiato il lavoro che attualmente si conduce.

Ora accennerò ad un fatto mio personale, perchè rientra nella redazione della mia relazione.

La Commissione approvava quella relazione sebbene uno dei suoi membri avesse creduto meglio che non si fosse dovuto accennare a tutte le ragioni di diritto e di sostanza che vi si accumularono comunque sinteticamente.

Io, che mi trovava pur nuovo venuto nella Camera quando avvenne quella discussione, andai alla biblioteca per richiamare alla memoria ciò che era accaduto qui in quell'occasione, e trovai che l'onorevole presidente della Camera, dopo la lunghissima discussione

avvenuta sull'articolo 14, si spiegò così: « Si procede alla votazione sull'articolo 14, il quale rimane così concepito: Per l'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati; ma invece sarà imposta una tassa straordinaria sulla entrata fondiaria nel modo seguente: I proprietari, ecc. »

Ora io credo non sia incorso nemmeno in errore materiale, perchè nessuno mi potrà dire che l'errore potrebbe arrivare sino all'intenzione; il decreto mi pare che abbia apportato una variante:

« Nel secondo semestre del 1866 non sarà applicata, ecc. » D'altra parte, se nella relazione si dice che la legge fu pubblicata in forma di decreto, certo che il relatore accennò al vero; nè con ciò ei mise in dubbio il potere di pubblicarla in forma di decreto. Il relatore conosceva benissimo che il Parlamento aveva deferito al potere esecutivo il diritto di pubblicare, con effetto parziale o totale, tutte quelle leggi finanziarie che furono votate.

Se il potere esecutivo trovò comodo di limitare l'imposta sull'entrata al secondo semestre, fu nel suo diritto, ed io non trovo censurabile il fatto, perchè intanto si conservò pel primo semestre la tassa del decimo di guerra.

Posto questo fatto, nel quale se v'è errore prego l'onorevole ministro di accennarlo, ma io credo di no, avendo messo in rilievo la genesi di quanto ho asserito, vengo ad una quarta idea. Il ministro dice: non mi sarei aspettato in questo momento un tanto esame, e mette in rilievo l'importanza nel sistema finanziario della questione che ci occupa. E pure io non avrei mai capito che per una questione così microscopica, per un inciso, la cui giustizia è patente, si potesse impegnare una questione che quasi involverebbe un esame anche retroattivo, e quasi metterebbe in dubbio quella fiducia pria già data al ministro.

Io debbo confessare, anche per quanto mi sforzi a rendermene conto, che non posso capire tanta serie di timori e di appunti per un fatto che mi pare della maggiore semplicità. O nè il ministro, nè la Commissione vogliono far la questione di merito sull'imposta dell'entrata; e allora, quanto all'onorevole ministro, invece di opporsi alla soppressione dell'inciso, avrebbe potuto dire: accetto che tutte queste imposte si applichino, non ho interesse che si attui per questo trimestre per la Venezia, ma tosto che nelle discussioni pel bilancio generale, o sulla proposta ch'io vi farò, si dovrà confermare, decretare la legge d'imposta sovra-indicata per l'avvenire, io intenderò che la Venezia la paghi pure dal primo gennaio, e allora la questione si sarebbe del tutto evitata.

La Commissione d'altra parte riteneva che la coincidenza delle date del progetto in esame e di quello dell'esercizio provvisorio, e il modo con cui questo fu autorizzato, involvesse l'idea che il Ministero non avesse

più intendimento di portare avanti l'estensione della imposta sull'entrata; credeva che naturalmente il Ministero si sarebbe accomodato a quest'idea; ma una volta che il ministro annuncia che non vi si uniforma, una volta che si fa un articolo espresso per cui si dica che l'Italia non abbia più l'imposta sull'entrata, anzi non si fa un articolo apposito in cui si dica che la Venezia non abbia l'imposta sull'entrata a far tempo da gennaio, marzo o da luglio; una volta che esso stesso, l'onorevole ministro, già la domandava dal mese di luglio in poi, e la Commissione in vista dell'altro progetto sull'imposta fondiaria, anticipato per l'esercizio in disgravio, a gennaio, la Commissione, dico, per uno zelo, che io non so chiamare eccessivo, perchè inteso ad armonizzare i due progetti, proponeva l'esercizio delle imposte da estendersi anche dal 1° gennaio, il Ministero avrebbe potuto evitare qualunque esame, perchè rimane intatto il suo diritto a promuovere la legge generale, ed alla Camera ad accettarla o combatterla. E devo pur dire che in quel senso taluno dei membri della Commissione ha detto espressamente che per la Venezia non esiterebbe ad accettare fin d'ora condizionatamente l'imposta sull'entrata, se il resto d'Italia dovesse continuare a subirla.

Posto tutto ciò, chi muove la questione di merito in questo momento?

L'onorevole ministro, autore del progetto che avrebbe avuto una virtù, direi così, contingente, se l'altro sull'esercizio provvisorio si fosse fatto, pare sia egli che in questo momento, insistendovi pienamente, elevi la questione e dica: si rispetti l'inciso. Ma poichè è egli, io debbo rispondere in doppio modo: il primo è quello speciale per la Venezia, il secondo sarebbe quello che trarrebbe potenza dalla forza stessa del principio. Quanto al primo è certo che non esiste legge nè provvisoria nè definitiva perchè oltre il mese di marzo l'imposta sull'entrata fondiaria abbia vigore.

È certo eziandio che questa sua esistenza giuridica da luglio sino a marzo non è che in un rapporto possibile di Governo e di contribuenti, non già in un rapporto di fatto attuale, doppochè non solo nulla si è esatto, ma nessun lavoro fino a questo momento, si è intrapreso per metterla in atto.

Dunque se nessuna cura si è avuta fino a questo momento, non mi pare che vi sia questa necessità di mezzi per consolidare, dirò così (mi valgo della parola che accennerebbe al principio primo nel concetto delle teoriche che vengono ad essere esaminate), per consolidare, dirò così, quell'intendimento manifestato dal ministro intorno alla stabilità di questa imposta sull'entrata fondiaria. Ma se è vero che è problematica l'esistenza di fatto, ovvero l'applicazione alle vecchie provincie da luglio 1866 sino a marzo 1867; dico problematica perchè rilevandosene gl'inconvenienti, parte de' quali sono stati accennati dall'onorevole Mellana, la legislatura senza manifestare nessun voto di sfiducia

cia perchè non c'entrerebbe affatto, la legislatura potrebbe dire: ma non si metta in esecuzione questa legge; indipendentemente, dico, dalla sua attuazione che sarebbe problematica, sarà pur certo che la sua esistenza puramente legale col marzo cessa.

Ma se ciò è vero, domando io: o il progetto del ministro accenna a scopo circoscritto alla Venezia nei termini e nei poteri del diritto riconosciuto dalla legislatura, o è mezzo per valere alla sistemazione d'una imposta in qui precaria.

Se è scopo per la Venezia, io potrei mettere in rilievo tutti i principii di utilità, di moralità, di giustizia e di convenienza finanziaria; e si raccoglierebbe netta l'idea che non ci sarebbe affatto ragione di fare una legge la quale debba aver vita per soli tre mesi.

Io non voglio impegnare la questione sulla convenienza o no, sulla opportunità o no del sistema delle denunce; ma è ben certo ed indubitato che, se la finanza per ultimo risultamento raccoglie qualche cosa dalle imposte sistemate per mezzo delle denunce; è innegabile d'altra parte che le ingiustizie sieno straordinarie, infinitamente, illimitatamente superiori a quelle che per i più vecchi e scomposti catasti si potrebbero verificare in Italia nell'ordine dell'imposta fondiaria.

Ad ogni modo e la scienza e la pratica contestano l'utilità, l'opportunità delle denunce; ed in questa posizione non mi pare che si debba consolidare un principio, e tentarsi di ricavare le conseguenze, perchè si mancherebbe d'ogni conforto d'utile risultato.

In questa posizione la Commissione era in debito di respingere l'idea d'una estensione che nè nel suo significato letterale nè nella realtà giuridica sarebbe stata estensione.

Ma poteva benissimo ammettersi l'altro concetto, cioè che la legge d'estensione sia una legge d'istituzione, di fondazione, di sistemazione. Non parlo per il tempo in che doveva avere, od abbia avuto vita, ma per il tempo avvenire. Se questa è legge di sistemazione, delle due una: o ne è netto ed esplicito il concetto, e la Commissione, spogliandosi d'ogni riguardo che avrebbe dovuto avere sulla convenienza o no dell'estensione al Veneto, la Commissione, dico, sarebbe stata in obbligo d'informare il suo giudizio al principio sostanziale della legge medesima.

Se però doveva restar dubbio se fosse una legge di sistemazione, la Commissione sarebbe stata in debito di non creare un equivoco in una legge: perchè, se per poco avesse rispettato la formola ministeriale, dove era detto che al Veneto si estende l'imposta sull'entrata fondiaria a far tempo da luglio, domando io come si sarebbe concordata questa legge con quella dell'esercizio provvisorio, dov'è circoscritto a tre mesi, dove è dichiarato che deve aver vita provvisoriamente, colla legge precedente dei provvedimenti finanziari, dove si diede alla tassa l'indole di straordinaria, tempo circoscritto al 1866, ragione d'esistere propria, rim-

piazzo d'un'imposta che per quel tempo si toglie? Ma il ministro porta la quistione sul merito, e certamente non potrà dolersi se la Commissione un pochino si sforza di seguirlo nell'esame del principio suo.

In primo luogo, per sistemare il concetto, esso ricorre alla lettura ed alla interpretazione della relazione dell'onorevole Correnti.

Mi pare che si possa meglio spiegare la relazione coi risultamenti della discussione e colla legge stessa. Quando vi ha una legge che sistema in modo incontrovertibile l'indole, la misura, il tempo, la ragione d'esistere di una imposta, e lo fa in un modo così netto, come è avvenuto nell'articolo 14, mi pare che non ci sia ragione di rivangare i motivi di questa legge. I motivi stanno nella sua forma esteriore, netta nel suo spirito, netta nella sua significazione. Ma se si vogliono i motivi, io sarò in diritto di richiamare quello che gli onorevoli membri della Commissione d'allora, quello che l'attuale ministro della marina e l'onorevole Correnti vennero a mettere in rilievo quando quella questione si svolgeva nella Camera.

DEPRETIS, ministro per la marineria. Domando la parola.

MAIORANA CALATABIANO, relatore. Io ricordo che l'onorevole ministro della marina dichiarava espressamente di avere stigmatizzato il concetto della consolidazione, della riscattabilità dell'imposta fondiaria, e che se si veniva alla proposta d'una nuova imposta sull'entrata fondiaria, ciò si faceva (e in questo sono anco pienamente d'accordo col ministro delle finanze), e per colpire alcune produzioni, alcuni valori che andavano fuori, e per fare anche un saggio.

Il concetto del saggio, alquanto analizzato e circoscritto nella relazione dell'onorevole Correnti, io ricordo che fu ripetuto a voce nella discussione dall'onorevole Correnti medesimo, e questo, lo ripeto, a proposito che l'onorevole ministro delle finanze, interpretando troppo ciò che aveva fatto la Commissione, pensava di leggere nel concetto di lei un omaggio a' suoi principii, che, per intercalare, egli stesso diceva non essere stati compresi. Fu allora che l'onorevole Correnti alzandosi disse: ma vedete che quanto a noi siete stato compreso troppo; se siamo venuti a quel temperamento ciò non è seguito che pel doppio fine di un esperimento e di stabilire un modo pronto di sovrainposta sopra le tasse che ci sono. Penetrati dall'urgenza delle finanze, vedendo che tutto si aggrava, trovato questo fonte di ricchezza pubblica noi vi mettiamo la mano e accettiamo la parola *entrata*, ma giusto per questo ve la mettiamo per la menoma cifra possibile, e circondiamo il nostro pensiero d'una serie di guarentigie che reputiamo indispensabili. Del resto, soggiungeva l'onorevole Correnti, io non divido il concetto per cui si nega la diversità sostanziale della materia imponibile per la imposta fondiaria, e della materia imponibile per l'imposta sull'entrata.

Dopo questo mi pare che per sistemare il principio giuridico della nuova imposta che si vorrebbe sotto forma di estensione far decretare di nuovo dal Parlamento, mi pare che questa escursione storica sulla legge del giugno 1866 non possa menomamente giovare alle conclusioni dell'onorevole ministro. Ma, io dissi, la lettera è là: è vero che si tratta di far pagare l'entrata fondiaria ai possessori di valori i quali sfuggono dal sistema attuale d'imposte; è vero che questa legge si mette innanzi per sollevare la proprietà e l'agricoltura da quel sistema d'ineguaglianza per cui l'orribile tessuto dei catasti colpisce nelle sue sorgenti la produzione territoriale ed agricola? Io credo che possa essere vero nella coscienza di chi lo crede, ma non credo possa essere vero obiettivamente parlando.

L'imposta sull'entrata fondiaria mi pare che comprenda ogni e qualsivoglia produzione dell'industria non solo ma delle singole potenze produttive del terreno. Così la materia tassabile per la imposta fondiaria è il frutto di quelle potenze naturali del terreno, alle quali se io credo fisicamente, non credo economicamente, e credo che quelle potenze economicamente non abbiano parte nell'opera della produzione fuorchè a causa ed in quanto il capitale ed il lavoro le ha rese produttive: dunque l'entrata colpirà queste potenze, non nella loro esistenza astratta, ma nella loro applicazione, quindi nei loro risultati; colpirà il capitale anche nella parte che ancora non è confusa col terreno, e propriamente nei profitti che si avranno sotto forma di redditi; egualmente colpirà il lavoro per tutto l'impiego sotto forma di salario.

Ora, che cosa colpisce l'imposta fondiaria? Nient'altro che questi medesimi fattori, cioè non la potenza astratta della terra: la nuda potenza della terra non fu nemmeno colpita per la *land tax* in Inghilterra, dove un capitale e un lavoro da più secoli era stato versato nella terra e per essi dava un prodotto; e se le consegne si facevano sul valore locativo, sul fitto, in questo non puossi vedere la espressione della nuda natura, ma un risultamento dovuto, col concorso naturale e contemporaneo del terreno, al capitale ed al lavoro.

Ora, se molti secoli addietro l'imposta non venne a gravitare sulla supposta potenza produttiva astratta; e pure tale imposta era allora molto tenue, malgrado che in origine la si fosse creduta del 20 per cento, dovehè si provò poscia che non fosse che del 5 o del 6 per cento; e se la rendita che era frutto anche allora in Inghilterra di capitale e di lavoro si è fatta figurare nel 1798 come un secolo prima quando si applicò quella tassa; se si ritenne da coloro che sono esperti nella storia finanziaria britannica che la rendita censuaria non aveva subito una grande rivoluzione, domando io, si può dire altrettanto per l'Italia; anzi si può dire che l'imposta fondiaria graverà la potenza del terreno e non l'entrata, cioè non il frutto del capitale e del lavoro?

Nella seconda metà del secolo XIX si può credere che catasti comunque raffazzonati, informi, ma più o meno compiuti in questa prima metà di secolo (parrecchi de' quali anzi furono compiuti dopo il 1850) non colpiscano che la sola potenza produttiva? che la rendita censuaria sia quella di secoli fa e molto inferiore alla reale? Nè l'onorevole ministro questo crede, nè questo asserisce.

Dunque l'imposta fondiaria che nessuno mette in dubbio, ed è uno dei primi a proclamarlo l'onorevole ministro, l'imposta fondiaria che in Italia complessivamente è molto più grave che in altri paesi, l'imposta fondiaria colpisce ogni maniera d'entrata, colpisce il frutto delle potenze che si vogliono chiamare produttive, quasi che ci possa mai essere una rendita prima che ci sia il lavoro ed il capitale; colpisce il frutto di quella parte di potenza che si chiama capitale o lavoro appunto perchè le loro forme non sono peranco confuse nello strumento terreno.

Sul frutto del lavoro e del capitale cade infatti l'imposta fondiaria colla differenza che la materia dell'imposta fondiaria è più ampia della materia dell'imposta sull'entrata per l'indole di questa e pel modo con cui fu limitata.

Invero la fondiaria colpisce ogni maniera di entrata risultante dal catasto, presa al lordo; mentre la tassa sull'entrata colpisce il reddito netto. E mentre l'onorevole ministro si vale di quest'argomento per concludere essere ragionevole una nuova imposta, me ne valgo invece io per concludere al rigetto di questa nuova imposta. Invero l'imposta fondiaria contemporaneamente affligge il capitale, il lavoro, e se vuolsi il terreno, affligge il proprietario in modo da lasciargli spesso nulla in tasca.

L'onorevole ministro però con la sagacia che lo distingue ha fatto più volte un'osservazione gravissima; esso dice: vedete che nell'entrata fondiaria avvi qualche parte che sfugge alla tassazione, più vedete che la valutazione catastale non si fa per individui, ma per classi di terreni.

Rispondo a quest'ultima osservazione.

La valutazione catastale si fa per individui, e ciò sotto forma di classi, cioè la ragione di valutazione dell'individuo si raccoglie dal concorso degli elementi che in una data classe raccolgono i fattori del valore; e ciò che avviene precisamente per la sistemazione dell'imposta fondiaria, deve avvenire necessariamente per le correzioni che si faranno alle denunce.

La denuncia per sistemare l'imposta sulle entrate indicherà il prodotto lordo, indicherà il prodotto netto: capisco che se ciò che dice il contribuente dovesse essere imposto alla Commissione preposta ad esaminare le denunce; ne seguirebbe che il sistema d'imposta sulle entrate sarebbe propriamente individuale.

Ma non avviene così: la Commissione è incaricata di discutere, di accertare queste entrate, e vi può fare

rettificazioni secondo il regolamento senza che vi si opponga lo spirito e la lettera della legge; ebbene in questa sistemazione la Commissione che cosa farà? La Commissione che determina la rendita netta, l'entrata propriamente tassata, farà appello ai giudizi per classi confortati dagli elementi per individui; ebbene avviene egualmente nel sistema dei catasti che si stabiliscono le classificazioni che determinano l'indole dei terreni, poi si fa un apprezzamento, un giudizio speciale, dando a ciascun terreno l'apprezzamento determinandone l'indole, indicandone le culture, e quando si sarà arrivato a questo lavoro, io vedo che per ciò medesimo si sarà stabilito che l'imposta fondiaria viene a sistemarsi per giudizio di classi, ma ne' termini e misure, e perciò con gli studi applicati a individui. La seconda idea dell'onorevole ministro sarebbe quella che alcune parti dell'entrata sfuggono dalla tassa. Ma che cosa sfugge? Non sfugge la produzione se calcolata in conformità o eccessivamente ne' catasti. Anzi se un'entrata infatti è minore della rendita censuaria, vi sarebbe doppia spoliazione con l'imposta sull'entrata e la non riduzione della fondiaria. Però convengo che sfugge dalla tassa il maggiore prodotto territoriale sì perchè non esattamente fatto il catasto, sì perchè accresciuto per nuovi capitali e lavoro o per favorevoli circostanze; sfugge dalla tassa pure il prodotto agricolo.

Questo è il punto dove mi pare che si debba la questione fissare e sciogliere.

L'onorevole ministro vuole indicare una nuova sorgente d'entrata facendo pagare i produttori di valori che sfuggono alla tassa, e vuole impegnare la questione della sistemazione dell'imposta fondiaria: nel primo caso io sono d'accordo...

LANZA GIOVANNI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

MAIORANA CALATABIANO, relatore. ...mi pare che l'interruzione, o meglio la domanda di parlare sull'ordine della discussione accenni ad una censura. Non so se io vedendo che alcune idee non sono di loro natura semplicissime ed evidenti mi sia un po' dilungato, ma mi pare che quanto all'ordine ed alla materia non ne abbia oltrepassato i limiti; cionondimeno io soddisferò al desiderio dell'onorevole Lanza restringendo le mie argomentazioni; e dico che l'imposta fondiaria colpisce tutta quella materia che sarebbe ancora tassabile nell'imposta sull'entrata. Quest'imposta viene a colpire il frutto del lavoro, il frutto del capitale, il frutto del terreno; cioè del precedente capitale e lavoro: l'imposta fondiaria vi fa pagare tutti questi frutti. Però il proprietario può essere egli stesso coltivatore: ecco il punto solo dove io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro. Ma quegli essendo coltivatore non dovrà soggiacere a un'imposta sull'entrata, la quale comprenda e la rendita territoriale e la rendita agricola: soltanto si potrà doman-

dare la deroga dall'articolo 9 della legge sull'imposta mobiliare.

Questo è il solo punto nel quale, avendo propriamente attinenza ad un principio di giustizia, ad un principio di utilità finanziaria, si potrebbe circoscrivere la discussione. Quando però si dirà che la stessa materia deve presentarsi per due volte tassata, e dico la stessa materia, perchè intendo che la maggior parte della materia rientra nell'imposta dell'entrata, comunque per avventura, e qualche volta positivamente ve ne sia una parte che sfugge dall'imposta fondiaria; quando si tratta di questo, mi pare che noi saremo precisamente nella necessità di dover riordinare il sistema dell'imposta fondiaria, non già di adottare due diverse imposte che nelle presenti condizioni sono incompatibili.

Queste osservazioni da me premesse, io credo, mi si darebbe ragione di conchiudere.

Io dico che la questione si contiene in ciò che non sia ammesso quell'inciso, non per la sua forza, dirò così affittiva, che potrebbe avere per la Venezia, ma per la sua inopportunità in causa della mancanza di una legge, in causa della poca convenienza che si estenda per un tempo così breve, ed è pur bene che ogni esame si rimandi al suo tempo opportuno.

Quando però sotto forma di legge d'estensione si vuole impegnare una questione di massima, si vuole sistemare un'imposta, allora sarà necessario di tenere in qualche considerazione l'osservazione per cui si proverebbe ad evidenza che non vi sarebbe equità, non vi sarebbe giustizia, non vi sarebbe opportunità, perchè quest'imposta si votasse.

E qui io fo punto, dispensandomi dal venire a tutte quelle considerazioni che proverebbero che, nelle condizioni presenti dell'agricoltura, nella stessa sua massima depressione, nel difetto completo di capitali, una legge, anzi una proposta, che anche potenzialmente potrebbe tuttavia deprimere l'esistenza e lo sviluppo della proprietà terriera, questa legge oltrechè riuscirebbe infesta ai proprietari, sarebbe anche più infesta all'erario dello Stato, appunto perchè, non solo l'imposta fondiaria, e l'imposta sulle entrate, ma tutte quelle che sotto altra forma, dirette o indirette più pesano sulle proprietà, non esclusa quella del registro e bollo, darebbero dei risultati poco soddisfacenti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lanza sull'ordine della discussione.

LANZA GIOVANNI. Nel domandar di parlare sull'ordine della discussione, fu dal mio intendimento del tutto lontano di muovere nemmeno indirettamente una censura all'onorevole relatore della Giunta di essere uscito dalla questione. Io intendo unicamente porre innanzi una questione di precedenza, quale, cioè, sia il punto su cui si debba, innanzi tutto, imprendere la discussione; perchè, qualora la Camera venisse nel divisamento di discutere prima il punto che io propor-

rei, rimarrebbe inutile, per ora, di percorrere il campo delle questioni sull'opportunità e sulla convenienza di continuare l'imposta sull'entrata fondiaria, e di istituire confronti tra l'utilità di questa tassa e quella basata sul catasto.

A me pare che tutta la questione si possa porre in questi termini: nelle sedute antecedenti la Camera ha votata la diminuzione dell'imposta prediale per le provincie venete; ora si tratta di estendere alle provincie medesime tutte le altre imposte dirette che esistono nelle altre parti del regno.

Io stimo di non andar errato e d'interpretare l'intendimento di tutti voi, e particolarmente dei deputati che appartengono alle provincie venete, se affermo che essi non intendono in alcun modo che una eccezione a loro danno od a loro favore sia fatta dall'estensione delle altre imposte dirette: questo l'hanno dichiarato altamente nella seduta in cui si discuteva sulla diminuzione dell'imposta prediale.

Or bene, signori, io non so quale obiezione si possa sollevare da qualsiasi lato della Camera, quando in questa legge venga stabilito che alle provincie venete siano estese tutte le imposte che ora esistono nelle altre provincie d'Italia, e per lo stesso tempo in cui in esse sono in vigore.

Al presente vi è una legge, la quale dà facoltà al Governo di riscuotere tutte le imposte dirette per un trimestre; or bene, quando venga concessa questa stessa facoltà relativamente alle provincie venete, non è egli vero che in questo modo si ottiene un perfetto pareggiamento, e che nessuna obiezione ragionevole si può fare a che siano ugualmente estese a quelle provincie tutte le imposte dirette che il Parlamento ha autorizzato il Ministero a riscuotere pel primo trimestre di quest'anno?

Io vado persuaso che nessun deputato di quelle provincie farà opposizione a che questa estensione e per lo stesso tempo venga stabilita. Non vi ha dubbio che con questa formula anche l'imposta sulla entrata agraria, la quale è stata accordata per il primo trimestre dell'anno nelle provincie che costituivano prima il regno d'Italia, verrebbe estesa anche alle provincie venete.

Ed invero avvi forse una ragione per fare un'esclusione riguardo a quelle provincie? No certamente.

Questa è la questione di principio, di giustizia e di diritto; su questo terreno io credo che nessuno si leverà a contraddirmi. Ma vi può essere una questione pratica, cioè che si opponga che per un trimestre sia cosa inopportuna anzi dannosa di voler introdurre una imposta nuova nelle provincie venete, cioè dell'entrata agraria per il primo trimestre 1867. Questo è vero, e siccome il Parlamento non ha ancora deliberato che questa imposta debba durare tutto l'anno e continuare negli anni successivi, lo stabilire un'imposta nuova per tre mesi potrebbe arrecare inconvenienti non lievi. Ma sul

terreno pratico (e qui mi appello all'esperienza dell'onorevole ministro per le finanze) si può egli supporre che in questo primo trimestre venga questa imposta, non dirò messa in atto, ma soltanto praticamente iniziata? No, o signori; e così in pratica non si può temere che alcun scompiglio possa produrre fra i cittadini l'applicazione di siffatta imposta. Dunque anche sul terreno pratico, questa esclusione non si può assolutamente sostenere.

Diffatti, o signori, noi tutti sappiamo che mentre questa imposta sull'entrata per le provincie che costituivano prima il regno d'Italia è stata accordata per il secondo semestre 1866, tuttavia quantunque sia già spirato questo termine, e ci troviamo anzi nel secondo mese del nuovo anno, le operazioni relative all'applicazione di questa tassa sono ancora tanto arretrate, che si può quasi dire che i contribuenti non si sono ancora avveduti di questa imposta, perchè nessun atto si è ancora fatto dal quale si possano scorgere gl'inconvenienti della tassa.

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, la prego di attenersi all'oggetto per cui ha chiesto facoltà di parlare. Ella l'ha domandata sull'ordine della discussione. Se ella si addentra nel merito della questione, io dovrei dare la parola a parecchi altri che sono iscritti prima di lei.

LANZA GIOVANNI. Fallirei gravemente al mio debito, se dopo aver chiesto di parlare sull'ordine della discussione, io trattassi il merito della questione, ma mi perdoni l'onorevole presidente, io non travio dal...

PRESIDENTE. Se ella non travia, parmi però che si allarghi molto. (*ilarità*)

LANZA GIOVANNI. Sarebbe un'altra questione: si potrà dire che io mi sono alquanto dilungato, stando perfettamente nella questione. Io credo però di non essermene scostato prendendo a dimostrare che bisogna innanzi tutto risolvere la questione che io ho posta, prima di entrare nel merito intrinseco dell'imposta sull'entrata agraria. Senza un'acconcia preparazione mal si può iniziare e continuare a tale proposito una discussione; questa d'altronde non può essere molto ritardata, poichè il ministro è tenuto di presentare un apposito progetto di legge; oltre di ciò nella discussione del bilancio dell'entrata dovrà di necessità venire in campo l'argomento dell'imposta sull'entrata agraria. Quindi io credo ancora, come credeva da principio, di essere perfettamente nella questione sull'ordine di discutere, vale a dire che prima di addentrarsi nel merito sulla questione dell'imposta agraria, si debba decidere, se si vuole che tutte le imposte dirette, le quali sono in vigore nelle altre provincie, debbano anche essere applicate alle provincie venete. Io credo che è questa la questione che prima di ogni altra debb'essere agitata.

Mi perdoni la Camera, se fui troppo lungo, come mi ha fatto osservare l'onorevole presidente.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro per la marina.

DEPRETIS, ministro per la marineria. Le parole ora dette dall'onorevole Lanza abbreviano molto quello che io volevo dire: perchè veramente io aveva chiesto di parlare unicamente per mettere in chiaro i termini della questione che stiamo discutendo.

Questa legge, a me sembra evidente, non è che la seconda parte di un provvedimento di perequazione d'imposte. Difatti noi abbiamo precedentemente votato una legge con cui abbiamo diminuita l'imposta prediale delle provincie venete per perequarla con quella delle altre provincie del regno. Ora quale è lo scopo della legge che stiamo discutendo? Lo scopo non è altro che quello di compiere il provvedimento e di ottenere lo stesso risultato per altre imposte dirette.

La questione consiste adunque tutta in questo: si vogliono, o no estendere alle provincie venete le altre imposte dirette vigenti nelle altre provincie d'Italia? E qui si va divagando in molti ragionamenti. Fra le altre cose si nega che l'imposta del quattro per cento sull'entrata fondiaria sia vigente nelle altre provincie del regno. Ma, signori, questo non si può negare, e vi sono atti legislativi così semplici, così chiari, così sicuri che è impossibile metterne in dubbio la portata: evvi il decreto del 28 giugno, che è un vero provvedimento legislativo: il Governo, valendosi della facoltà che aveva per legge, ha limitato al secondo semestre quell'imposta, ma l'imposta è vigente nel 1866: poi vi è un'altra legge, che si chiama dell'esercizio provvisorio del bilancio, e questa legge del bilancio, ha autorizzato il potere esecutivo a riscuotere tutte le imposte vigenti nel 1866, per il primo trimestre 1867.

Dunque tutte le imposte che erano vigenti nel secondo semestre 1866 sono vigenti nel primo trimestre 1867, e fra le imposte c'è anche questa, e se, come dite, volete fare la perequazione delle imposte fra le varie provincie d'Italia, non c'è dubbio che dovette estendere le imposte e formulare la legge secondo la dizione del progetto ministeriale.

Qui l'onorevole relatore della Commissione ha voluto toccare il merito, anzi ha voluto estendersi non poco: mi perdoni di quello che sto per dire, ma il suo lungo ragionamento mi ha provato all'evidenza una sola cosa, ed è che una discussione sul merito, oggi, in occasione di questa legge, è interamente fuori di posto; nessuno la prevedeva, nessuno ha il diritto, mi si permetta il dirlo, di provocarla. Dio buono! Vogliamo noi adesso entrare nella discussione del sistema tributario? L'onorevole Maiorana mi concederà che se c'è molto da dire sul sistema delle denuncie, poichè questo in fin dei conti è il grande appunto che si fa alla tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, se c'è molto da dire sopra questo sistema che noi pure abbiamo in pratica (e nessuno pare che adesso lo ricordi

per tutte le entrate sulla ricchezza mobile), ebbene, se noi vogliamo entrare in questo esame, oh! quanto c'è da dire sopra altre imposte che noi abbiamo in vigore, che dobbiamo desiderare di riformare, ma che non crediamo che si possano sopprimere così, strada facendo, in una quistione incidentale come se si trattasse della cosa la più chiara, la più ovvia, la più semplice del mondo. Poi mi permetta la Camera che io osservi che gli oratori che hanno preso la parola in questa discussione hanno toccato la gravissima questione della consolidazione dell'imposta. Certo io non nego che come arte, come tattica parlamentare, c'era interesse di richiamare l'attenzione della Camera su queste teorie, che trovano grandissima ripugnanza, è un atto di buona tattica, mi permetta l'onorevole Mellana che glielo dica, ma è un atto che non corrisponde esattamente alla nostra storia parlamentare.

L'onorevole Mellana faceva autore di quest'imposta del 4 per cento l'onorevole ministro delle finanze, e voleva far credere alla Camera che quest'imposta non era che il suo sistema un pochino variato. L'onorevole Mellana mi permetterà di osservare che la cosa è altrimenti, e basta leggere l'articolo stesso della legge colla quale fu stabilita quest'imposta per vedere che l'imposta del 4 per cento surroga il decimo di guerra. E questo decimo di guerra era ripartito proporzionalmente all'imposta prediale sulla base dei catasti quali sono, dei catasti che tutti sappiamo come siano ripartitori d'imposta nel modo il più ineguale ed il più ingiusto. L'aumento dell'imposta prediale sulla base dei catasti, lo sappiamo tutti, viene ad essere insensibile a chi paga poco o nulla, e gravissima a chi già in forza del riparto catastale paga troppo.

La Commissione finanziaria, a cui si deve l'iniziativa di questa tassa, ha voluto correggere questo difetto, e poichè era in vigore il sistema delle consegne, per tutta la ricchezza mobile, si volle estenderlo alle consegne della rendita fondiaria; e si ritenga che questo provvedimento fu accettato come un modo migliore di riparto dell'imposta fondiaria di quello che era in vigore sulla base dei catasti. Infatti l'aumento d'imposta si ripartisce sulla rendita netta degli stabili, cioè colla deduzione dell'imposta prediale in molti casi troppo elevata, colla deduzione dei debiti ipotecari che in alcuni casi aggravano enormemente la proprietà territoriale e i fabbricati; e questo sistema, secondo quello che ha deciso la Camera nella Sessione precedente, parve poter produrre una più equa ripartizione della imposta di quello che fosse il decimo di guerra, ripartito in base ai catasti, e che non potevasi abbandonare se si voleva provvedere ai bisogni delle finanze.

Ecco in breve la storia di questa legge, sulla quale poi, signori, non è lontana la discussione. Perchè affrontare oggi questa discussione, se fra pochi giorni il ministro delle finanze, che vi è obbligato dalla legge, presenterà il progetto che darà modo di discuterla

largamente e certamente prima che scada il trimestre in corso? Allora si ventileranno le ragioni che militano in favore dell'uno e dell'altro sistema d'imposta. Il Parlamento allora pronunzierà il suo voto, e la questione sarà decisa. Ma adesso a che si riesce? Non ad altro che a pregiudicare immaturamente una questione gravissima, e a sancire in una legge un fatto che sarebbe questo: che tutte le imposte dirette vigenti nelle altre provincie d'Italia non sono estese alle provincie venete. Il che non è nell'intenzione, nè delle popolazioni nè della rappresentanza nazionale.

Per queste ragioni io credo che convenga mantenere il testo quale fu presentato dal Ministero.

BROGLIO. Domando la parola.

CORTESE. Io credo che in proposito di questo progetto di legge sia accaduto perfettamente il contrario di quello che avrebbe dovuto avvenire. Secondo me, il ministro delle finanze forse avrebbe potuto fare a meno nel suo articolo di legge di quell'inciso su cui ora si discute, ma se egli non ve lo avesse posto, la Commissione, a parer mio, avrebbe avuto il debito di aggiungerlo. E quale n'è la ragione? La ragione, semplicissima è quella delle date. Il ministro delle finanze parlava delle imposte da riscuotere dal 1° luglio 1867 sino al fine dell'anno. Ora noi tutti potevamo legittimamente dubitare se dal 1° luglio potesse essere tuttavia legge dello Stato quella che impone ai cittadini la tassa del 4 per cento sulla rendita fondiaria. Ma questo dubbio la Commissione lo aveva dileguato, poichè essa alla data del 1° luglio aveva supplita quella del 1° gennaio 1867.

Ora chi di noi può dubitare che dal 1° gennaio 1867, per tre mesi, sia obbligo del Governo di riscuotere dai cittadini la tassa sull'entrate? Indubitatamente, per l'esercizio provvisorio del bilancio, il Governo ha il debito di riscuotere tutte le imposte dovute in virtù delle leggi votate ed accennate nel bilancio quale si presentò alla Camera, come ha il debito di fare tutte le spese dello Stato. Nessuno, per quanto io abbia inteso a dire, ha messo in dubbio che gli altri cittadini italiani debbano per questi tre primi mesi dell'anno pagare l'imposta del 4 per cento sulla rendita fondiaria. Ora a me sembra che, votando quest'articolo di legge coll'inciso, il quale è una conseguenza logica della data che la Commissione ha assegnata all'obbligo di riscuotere quest'imposta, noi non veniamo mica a votare il principio che quest'imposta debba durare per tutto l'anno, noi veniamo a votare invece un principio molto più semplice, che, cioè, le imposte debbono essere eguali per tutti i cittadini, che tutti i cittadini debbano contribuire allo stesso modo. La questione se quest'imposta debba consolidarsi, debba durare, debba essere modificata e migliorata, è una questione la quale va intieramente riservata per quando dovremo esaminare il progetto di legge che il ministro delle finanze è obbligato a presentare.

Io quindi tengo a dichiarare esplicitamente che, accettando la proposta fatta dall'onorevole ministro, che cioè nell'articolo primo si ponga l'inciso che egli aveva scritto allorchè presentò il progetto di legge, non intendo di dare un voto nè favorevole nè sfavorevole al principio della durata e della consolidazione di quell'imposta, ma intendo semplicemente di fare omaggio al principio dell'unificazione provvisoria, se pur volete, della tassa per tutta l'Italia. Ed in omaggio a questo principio prego la Camera di voler accettare la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavallini.

CAVALLINI. Il deputato Lanza e l'onorevole ministro di marina mi hanno prevenuto nelle osservazioni che io intendeva esporre alla Camera. L'intento mio, quando avevo chiesto la parola, era appunto quello di far presente che qui si scambiava una questione con un'altra.

L'onorevole relatore è entrato in un'ampia e larga discussione intorno ai principii della imposta sulla rendita fondiaria netta. Egli si è prefisso di discorrere sulla convenienza ed opportunità o meno di quella tassa, e molte buone idee ci andò su questo argomento esponendo. Ma tale non è la portata del progetto di legge nei modesti limiti in cui ci è presentato.

Quale è il vero, il preciso intento di questo progetto?

Il ministro delle finanze col proporcelo non ebbe, e non potè avere altro in mira tranne che d'introdurre una perfetta uguaglianza, per quanto le circostanze presenti il consentissero, tra le provincie venete e tutte le altre dello Stato, per quanto ha tratto all'applicazione delle tasse dirette. Quindi soppressione di alcune imposte speciali esistenti nel Veneto, ed estensione colà delle tasse in vigore nelle altre parti d'Italia.

Ma fra le diverse imposte in vigore presso noi avvi quella che appunto stabilisce il 4 per cento sulla rendita netta fondiaria, e conseguentemente il signor ministro delle finanze chiede che pur essa si estenda alle venete provincie.

La questione adunque è semplicissima, e tale deve apparire a tutti, purchè la si tenga ristretta nei naturali suoi termini in cui ci è proposta.

Si tratta d'introdurre in materia di tasse dirette uguaglianza fra tutte le provincie.

Se per avere la uguaglianza ieri l'altro abbiamo ridotto alla metà l'imposta fondiaria nella Venezia, per la stessa ragione dobbiamo oggi applicare ad essa la tassa sulla rendita netta fondiaria, se questa è in vigore nelle altre provincie.

È questa la questione a trattarsi, e non altra; ed il ragionare oggi sulla bontà o no di tale tassa, riesce inopportuno ed intempestivo. Tale discussione sarebbe o tardiva, perchè bisognava escludere la tassa in giugno 1866, quando invece fu ammessa, o troppo precoce, perchè la dovremo trattare fra due mesi.

In giugno si è ragionato molto sul merito di questa imposta.

Io non la voleva, e ad ogni modo ho, contro le asserzioni del signor ministro, dichiarato che la tassa non avrebbe potuto applicarsi entro il secondo semestre 1866, perchè non vi era il tempo occorrente per attuarla, e massime in vista della guerra che stava per aprirsi.

Soggiungeva anche che io non mi fidava del carattere provvisorio della tassa, perchè sapeva benissimo che con un semplice getto di prova la legge poteva divenire più o meno definitiva, quando il Governo venisse, col titolo sempre d'inesorabile necessità, a chiederne il prolungamento del termine.

Se bene mi sia apposto lo provano i fatti. La legge non fu eseguita nel 1866, tant'è che io solo oggi ho ricevuto qui in Firenze la scheda mia per farne la consegna. In dicembre poi il Ministero chiese subito che si ritenesse in vigore per tutto il 1867, e la Camera se non lo accondiscese in tutto, accordò però che si prolungasse il termine a tutto il 1° trimestre 1867.

Per il primo trimestre corrente la tassa sulla rendita netta fondiaria ha vigore nel regno, quindi deve averlo anche nelle provincie della Venezia. Ciò è evidente.

È vero che il Lanza opponeva che forse non valeva la pena d'estenderla al Veneto, quando realmente non vi si dovesse applicare che per soli tre mesi; osservazione questa sino ad un certo punto contraddittoria al sistema d'uguaglianza da lui stesso propugnato. Ma quest'osservazione è affatto secondaria, tanto più che anche nelle altre provincie la tassa non doveva applicarsi che per soli 6 mesi, ed ora, dopo la votazione dell'esercizio provvisorio che la prorogò per altri tre mesi, non ha forza che per 9 mesi soltanto. E siccome, come ho già avvertito, le operazioni per l'applicazione di questa nuova tassa per 9 mesi incominceranno presso noi in questi giorni, così tanto vale seguano anche nel Veneto, e per soli tre mesi.

Se non che dirò io nettamente il perchè e la Commissione siasi adombrata alla presentazione del progetto del Ministero, e la Camera se ne mostri assai preoccupata. Il Ministero, quando chiese l'approvazione dell'esercizio provvisorio, domandò pure in pari tempo che la tassa sulla rendita netta fondiaria del 4 per cento si estendesse per tutto l'anno 1867. La Camera, dubbiosa sulla convenienza di mantenere più oltre in vigore quell'imposta, accordò invece una proroga di soli tre mesi, mostrando così la decisa volontà di discuterne di nuovo il merito.

In questi giorni, a proposito dell'unificazione delle imposte, lo stesso ministro propose che la stessa tassa si applicasse nel Veneto a partire dal 1° luglio 1867, mentre nelle altre provincie non ha forza che a tutto marzo 1867.

Io comprendo benissimo che il Ministero aveva fatta

tale proposta perchè, secondo il suo sistema, l'unificazione e l'uguaglianza dovevasi introdurre dal luglio e non dal gennaio 1867. Comprendo benissimo che oggi, dacchè il ministro dopo la legge votata ieri l'altro, accetta per necessaria conseguenza che la tassa debba invece applicarsi dal 1° gennaio 1867, ogni sospetto debba cessare.

Tuttavia il sospetto sorto prima, rinnovato di poi, quel continuo conato del signor ministro ad ottenere innanzi tempo la facoltà in modo indiretto di attuare la tassa del 4 per cento sulla rendita netta fondiaria a tutto il 1867, ha risvegliato dubbi in molti, ed a mio avviso è bene che questi si tolgano di mezzo.

Io pertanto credo che non sia inopportuno il dichiarare nella stessa legge che si lascia impregiudicata la questione di massima. Io opino anzi che, togliendo di mezzo ogni tema di discussione, sarà troncata la questione che minacciava di assumere grandi proporzioni, più che nol sia permesso dai termini del progetto per cui trattiamo.

Altro è l'estensione d'una tassa ed altro la riscossione della medesima, ma dal momento che è sorto un dubbio mi pare che l'onorevole ministro non dovrebbe aver difficoltà a che la questione rimanga agli occhi di tutti illesa mediante un'opportuna disposizione legislativa.

Propongo quindi l'aggiunta seguente:

« La riscossione dell'imposta contemplata dalla presente legge è regolata a termini stabiliti dalla legge sull'esercizio provvisorio. »

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha inviato al banco della Presidenza un voto motivato in questi termini:

« La Camera, senza pregiudicare in merito la questione se la tassa sulla entrata fondiaria debba estendersi a tutto l'anno 1867, la quale dovrà essere decisa con apposito progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale, passa alla votazione dell'emendamento proposto dal ministro all'articolo 1. »

SCIALOJA, ministro per le finanze. L'onorevole deputato Cavallini, guardando dal lato suo la questione, diceva sospettare che il ministro delle finanze volesse chiedere la prolungazione della riscossione dell'imposta del 1866 sulla tassa fondiaria a tutto il 1867; e ciò arguiva dacchè nel progetto era stato proposto di applicare questa legge, come l'imposta fondiaria unificata al Veneto, dal primo di luglio 1867. Se il ministro, egli dice, domandava di applicarla dal primo luglio, implicitamente chiedeva che si votasse dalla Camera la riscossione dell'imposta per tutto l'anno, o almeno che continuasse al di là di luglio 1867. Ma io fo osservare all'onorevole Cavallini che il ministro delle finanze presentava questo disegno di legge quasi contemporaneamente, anzi lo stesso giorno, mi pare, in cui ne presentava un altro, quello per l'esercizio provvisorio del bilancio, nel quale contenevasi quest'articolo:

« Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione per effetto di legge in vigore cesserebbe col 1866 sono prorogate a tutto il 1867. »

Questi due progetti di legge erano perfettamente concordi tra loro. Che cosa è avvenuto dopo? Che la Commissione ha sostituito all'articolo che proponeva il ministro un inciso aggiunto al primo articolo della legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, nel quale è detto che « a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte d'ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866. » E la Commissione nella legge per il pareggiamento dell'imposta fondiaria ha, come la Camera sa, introdotto un emendamento per cui l'imposta fondiaria unificata comincerà dal primo gennaio. Per la qual cosa, in forza di quest'emendamento, è avvenuto che quei disegni di legge si sono, per così dire, spostati di tempo; ma si incontrano in un altro tempo; e la tassa del 4 per cento sulla rendita fondiaria, per virtù della presente legge andrà in vigore contemporaneamente colle altre tasse dirette nelle provincie venete.

Quindi arguire dalla presentazione di due progetti, che erano informati allo stesso principio, una discordanza che sarebbe stata occasionata da un progetto venuto dopo, è argomentare da fatti i quali hanno solo apparenza di realtà.

Qual è dunque l'intenzione del ministro delle finanze che ha l'onore di parlarvi?

Vuole egli che oggi si decreti che la tassa del 4 per cento dovrà continuare?

No, signori, egli si oppone a che oggi si abolisca questa tassa, vale quanto dire che oggi la Camera sia chiamata a decretare che non debba più aver luogo: chè questa sarebbe la rigorosa significazione di togliere l'inciso, come propone la Commissione.

Il ministro delle finanze dice: non pregiudicate questa che per me è questione importantissima, perchè fa parte di un sistema che deve essere a suo tempo esaminato. Allora la vedrete non isolatamente, forse la vedrete modificata; oggi egli non vuole scendere nel merito, e non vi scenderà trascinato dalle divagazioni che sono sinora avvenute per discorsi, senza dubbio detti con molta eloquenza, ma fuori luogo.

Oggi discendere a trattare nel merito siffatta questione sarebbe un far cosa affatto intempestiva, fuori luogo, incompleta in materia importantissima.

Oggi lasciate le cose come sono; oggi la tassa esiste, oggi voi fate una legge di perequazione, e non potete, senza offendere l'eguaglianza, non estenderla al Veneto.

Ma si soggiunge credersi che debba questa tassa cessare alla fine di marzo; epperò non mettere conto di fare dispendiose e fastidiose procedure per riscuotere una tassa di tre mesi. Ma la questione posta anche in questo modo sarebbe pregiudicata. La pongono

così coloro i quali hanno già in loro medesimi l'intenzione di votare contro la tassa. Essi vogliono trovare una occasione di dire che questa tassa debba cessare. Io non dico se debba cessare, o se debba continuare, dico che questo dipenderà dal voto del Parlamento. Oggi (ecco la posizione vera della questione) la tassa è votata dal Parlamento sino al 31 marzo; ma da ciò non deriva, nè che debba continuare, nè che debba cessare: non pregiudichiamo la questione, ecco tutto quello che io chiedo alla Camera.

Ma, si dirà, comincerete voi dunque a fare delle procedure dispendiose e fastidiose. Ma, signori, ve l'ha già detto da quell'uomo pratico ch'egli è l'onorevole Lanza che, anche volendosi, questo sarebbe assolutamente impossibile: ma, fosse anche possibile, dichiaro che neppure lo farei, appunto per attendere che la discussione solenne che sarà per farsi intorno a questo argomento, decida se debba o no continuare la tassa, se debba o no essere modificata, se debba o no protrarsi sotto altra forma.

Sicchè, o signori, quando si consideri e dalle mie dichiarazioni, e dal tempo in cui siamo, cioè a distanza di due mesi dal termine dell'esercizio provvisorio già votato, io credo che non sorgerà neppure più dubbio in alcuno, che delle procedure fastidiose e costose si possano intraprendere, prima che la questione sia definitivamente decisa.

Con queste spiegazioni parmi che l'emendamento, o aggiunta, o dichiarazione che siasi dell'onorevole Cavallini non regga, perchè sarebbe, come suona letteralmente del tutto inutile. Dire che il Governo non riscuoterà le imposte oltre il tempo per cui è autorizzato a riscuotere, è supporre l'impossibile; il contribuente non pagherebbe, quando non vi fosse legge che lo costringesse a pagare. Non vi è Governo al mondo il quale potesse accettare questo dubbio nella legge, cioè che egli volesse riscuotere un'imposta, quando non ha l'autorità di farlo. Che se questo emendamento volesse includere il concetto che deve necessariamente cessare al fine di marzo la legge che si è votata, allora, signori, per le medesime ragioni che ho dette sinora alla Camera, non potrei consentire.

Consento bensì nell'ordine del giorno del deputato Lanza, perchè non fa che esprimere nell'ordine medesimo la serie delle idee che ho sottomesse alla Camera. Se la Camera è convinta che queste mie dichiarazioni siano sufficienti, potrebbe omettere anche di votare l'ordine del giorno; ma si voti o no, io ho obbligo di rispettare la mia parola, come ogni galantuomo ha obbligo di rispettare.

TENANI. Sarò brevissimo. Per le stesse ragioni per cui, tre giorni sono, ho domandato la parola per combattere il ministro delle finanze, oggi la chieggo per sostenerlo, e queste ragioni sono l'amore, il rispetto per la giustizia distributiva. Io chieggo che le provincie venete paghino come pagano, quanto pagano tutte

le altre provincie del regno. (*Vivi segni d'approvazione*)

Il 4 per cento, questa tassa, mi si perdoni la frase, che fu la vittima sacrificata di quindici ministri di finanze sull'altare della *concordia*, proposta dal sedicesimo, fu votata, e vige in Italia; si estenda dunque anche alla Venezia. (*Bene!*)

Se quando si discuterà il riordinamento delle finanze, il quattro per cento si sostituirà alla tassa (parlo di *sostituzione* perchè non credo che vi sia cuore e mente italiani che pensino ad abolire nessuna tassa senza sostituirvene un'altra), se al quattro per cento, io dico, verrà sostituita un'altra e più accettabile imposta che avremo a pagare, tanto meglio.

Dunque conchiudo: ieri l'altro io non ho voluto per il Veneto privilegi onerosi, oggi non voglio privilegi di favore.

CRISPI. Dai discorsi dei vari oratori ne può venire la conseguenza, che la Camera cada in un gravissimo errore.

Il ministro delle finanze ha dato alla legge sull'esercizio provvisorio un significato che non ha. L'onorevole Lanza e qualche altro deputato si associarono a lui e pretesero dimostrare che in quella legge fosse inclusa l'approvazione della tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria.

Ebbene io lo nego.

Io feci parte della Commissione dei 15, come feci parte della Commissione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre 1867, e so con quale intenzione sia stato redatto l'articolo 14 della legge pei provvedimenti finanziari, e con quale intenzione sia stato scritto l'articolo primo della legge sull'esercizio provvisorio.

Con l'articolo primo della legge per l'esercizio provvisorio, si ebbe solamente in animo di dare al potere esecutivo la facoltà che pel primo trimestre del 1867 si continuasse a riscuotere le imposte esistenti fino al 1866. Quali erano coteste imposte, o signori? Non erano certo quelle che avevano un carattere di precarietà, ma le imposte permanenti, le imposte le quali esistono su basi stabili. (*Movimenti diversi*)

Or bene, l'imposta della quale parla l'articolo 14 dei provvedimenti finanziari era provvisoria, straordinaria, creata invece del decimo di guerra, decretata unicamente per un semestre e che non deve riprodursi, se prima la Camera, dopo gli esperimenti fatti, non ne avrà esaminato la giustizia, e non si sarà convinta che convenga votarne la prosecuzione. Epperò quando la Camera votava l'articolo primo della legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, e disponeva che si dovessero continuare a pagare le imposte esistenti nel 1866, non intese di dare questa facoltà se non che per le imposte permanenti. Laonde il ministro delle finanze, con quel sottile ingegno che gli riconosciamo, nel dubbio che l'esercizio provvisorio non gli desse un diritto maggiore di quello ch'io intendo ch'egli abbia, ha

messo di straforo, nella legge per l'estensione di queste imposte alle provincie venete, le parole che debba anche in quelle provincie stabilirsi l'imposta del quattro per cento sull'entrata fondiaria. Egli ha creduto con questa disposizione di venire a questo risultato, di introdurre nelle provincie venete l'imposta del quattro per cento, e poi con questa legge per le provincie venete di interpretare a suo modo la legge sull'esercizio provvisorio, cioè che l'imposta del quattro per cento esiste anche nel resto dell'Italia pel 1867. (*Segni di approvazione a sinistra*)

Or bene, signori, togliamo gli equivoci; non c'illudiamo gli uni con gli altri. Perchè al presente si stanno facendo le denunce per l'imposta sull'entrata agraria? Lo sapete il perchè? Perchè l'imposta sulla ricchezza mobile pel 1866 non è ancora stata pagata. Quindi l'esperimento dell'imposta del 4 per cento, che si doveva fare nel secondo semestre pel 1866, resta ancora a farsi nelle provincie che già componevano il regno italiano. Se poi questa imposta dovrà divenire permanente negli anni consecutivi, questo si vedrà quando l'esperimento sarà compiuto e il Parlamento avrà stabilito che non debba essere provvisoria; quindi è ancora incerto se essa debba avere effetto nel 1867.

Ora volete voi, anche per quel principio di giustizia cui una voce generosa faceva appello su gli opposti banchi della Camera, volete voi stabilire che le provincie venete paghino un'imposta che ancora è incerto se sarà pagata nelle altre provincie? Poichè non volete pregiudicare la quistione, sospendete oggi di risolverla.

Quando la Camera discuterà se l'imposta di cui è parola nell'articolo 14 dei Provvedimenti finanziari debba diventare permanente, allora stabilirete che, come si pagherà nelle provincie che altra volta componevano il regno d'Italia, si paghi anche nelle provincie ultimamente unite al regno.

Signori, non si maravigliano coloro i quali impugnano il discorso del deputato Maiorana Calatabiano, non si maravigliano che egli sia venuto sul terreno dei principii nel combattere la proposta ministeriale. È precisamente la quistione dei principii quella che oggi si è sollevata dall'onorevole ministro nell'esigere che voi accettiate la sua opinione. Voi non potete votare l'articolo 1 del disegno di legge proposto per le provincie venete, senza implicitamente ammettere come imposta permanente un'imposta che non lo è. (*Rumori a destra*)

Una voce. Tanto meglio!

CRISPI. Tanto meglio, una voce interrompeva; ed io risponderò: tanto peggio, perchè i ministri un momento fa vi hanno detto che non sono pronti ad impegnarsi in una discussione di così grave momento. Nulladimeno, se essi volessero entrarvi non saremmo certo noi che sfuggiremmo la lotta. Ma, signori, la quistione esiste, e diceva benissimo il ministro delle finanze quando annunziava che coloro che accedono

alla proposta della Commissione non vogliono il 4 per cento sulla entrata agraria. Al certo io sono di costoro; io non voglio il 4 per cento, malgrado che lo avessi accettato, come tante cose si sono accettate per una situazione fatale, in quella celebre Commissione dei 15, nella quale molti ci siamo sottomessi per amore di concordia a disposizioni che in tempi più tranquilli non avremmo mai accettate. Ma le urgenze della guerra cessarono, ora siamo al tempo dell'esame serio e maturo del modo come debbe questa Italia essere riordinata.

Ebbene, signori, con qual coraggio noi possiamo alle popolazioni del regno sovraccaricare cotesta imposta del 4 per cento sull'entrata agraria? Come potremo fare ciò per Napoli e per la Sicilia? Quei proprietari vi diranno: voi non ci daté la sicurezza pubblica, tanto che le campagne sono abbandonate; il nostro bestiame, tra i ladri che lo rubano, e tra le malattie che lo uccidono, è venuto meno all'agricoltura; gli olivi e le uve da parecchi anni sono soggette alla crittogama; ed il raccolto dei grani in due stagioni non ha dato neanche il terzo di quello che è necessario per nutrire la popolazione. Donde e come prendere l'imposta?

Ma, signori, non sentite voi questo rumore sordo, che qualche volta si manifesta con moti irregolari, e che noi non possiamo che deplorare? Non sentite questo agitarsi delle moltitudini affamate? Dove andate voi? Dove credete di condurre questa Italia? Pensateci, e pensateci seriamente, questo che vi si chiede e sembra un voto incidentale, è un voto che potrà essere definitivo, voto fatale.

Io quindi voto pel disegno di legge della Commissione. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Sorgo unicamente per dare una spiegazione di fatto.

L'onorevole Crispi ha detto che egli, essendo stato membro della Commissione che esaminò il disegno di legge per l'esercizio del bilancio provvisorio, rispondeva dell'intenzione della legge. Io non credo che alcuno possa rispondere dell'intenzione d'una legge, perchè abbia preso parte alla discussione di quella legge stessa. L'onorevole mio amico Crispi ha poi detto che da quella Commissione si accettò allora una grave imposta che egli oggi, per esempio, respinge. Io dico all'onorevole Crispi, che la sua memoria potrebbe fallirgli. Io sono stato chiamato nel seno della Commissione, e ricordo che si è discusso lungamente intorno alla trasposizione della disposizione dell'articolo 2 nell'articolo 1. Fu in quell'occasione che io domandai quale fosse l'intenzione di questa trasposizione, se cioè s'intendeva di mutare sostanzialmente la domanda del Ministero. Si disse: no; ma siccome si fa una legge sopra un bilancio provvisorio, cioè per l'esercizio di

solli tre mesi, si vuole che ciascuna disposizione di questa legge abbia lo stesso limite di tempo; ma in quanto all'importanza non vi è alcuna distinzione.

Ma se anche non mi si fosse data questa spiegazione, che debbo tenere come data dalla Commissione, perchè me la dava il suo presidente in presenza di tutti i commissari, vi sarebbe il testo della legge, che vale ancor meglio, quando si tratta di leggi fatte da un Parlamento. In quel testo è detto (lo ripeto una seconda volta e ne chiedo scusa alla Camera):

« Fino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà (e notate che si adopera la parola imperativa), secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte d'ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866. » E notate, o signori, che furono sancite solo per l'anno 1866 precisamente le imposte sopra i redditi fondiari e quelle sui redditi non fondiari.

Ma se anche si volesse, dopo l'evidenza della frase, dubitare, io fo notare alla Camera che questa non facoltà, ma obbligo al Governo di riscuotere le tasse, si faceva avendo presente il progetto di bilancio in cui il Governo iscriveva 25 milioni per rappresentare appunto la tassa del 4 per cento sulle rendite fondiarie. Ora, se il Governo era autorizzato non solo, ma aveva il dovere di riscuotere le tasse proprio com'esso le aveva domandate nel progetto di bilancio che cadeva allora in esame, io non so, signori, come si possa dubitare ragionevolmente che la Camera abbia imposto al Ministero anche la riscossione di questa tassa fino al fine di marzo 1867.

Si dice che le miserie le quali da più anni affliggono l'Italia, ma che non impedirono però all'onorevole Crispi di votare questa tassa otto mesi fa, debbono in oggi essere ragione bastante per sospenderla. Ma su questo punto giudicherà il Parlamento, quando farà l'ampia discussione, innanzi alla quale io non indietreggio, che provocho anzi, perchè credo, signori, che oggi tutti, cittadini, o membri del Parlamento, non possano dire semplicemente, *questa tassa è cattiva*, senza aggiungere, sostituite quest'altra che è buona. Quando si minaccia di togliere una tassa che è assegnata nel bilancio per 25 milioni e che aggiuntivi quelli del Veneto ascenderà a 28 milioni, se non ne sostituite un'altra, si dà una scossa violentissima al nostro credito, già scosso, perchè si viene a dire all'Europa: il Parlamento italiano crede si debba spingere lo sbilancio da 185 a 213 milioni, senza proporre altro mezzo da ripararvi. Al contrario, quando la discussione verrà nel campo suo naturale, allora io sono certo non che le mie idee prevarranno, ma che, se non debbono prevalere, vi sarà certamente in questa Camera altri che metterà innanzi nuovi mezzi per restaurare le finanze; ed io sarò lietissimo di applaudirlo, ed anticipatamente prometto il debole appoggio della mia parola, se mai può avere valore alcuno: poichè veramente io credo che qualunque cittadino possa oggi

mettere innanzi un sistema, e che debba su di esso sperimentarsi il voto della maggioranza della Camera. Se altri presenterà nuovi mezzi finanziari, se validi e potenti saranno dalla Camera riconosciuti, sarà debito di ognuno transigere colle proprie convinzioni e fargli plauso; affinchè arditamente si vada innanzi a debellare quest'altro nemico interno, il solo formidabile davvero che ci resta di fronte, lo sperequamento delle nostre finanze. (*Bravo! Bene!*)

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Mellana, ma se non gli dispiace, il relatore vorrebbe fare prima una semplice dichiarazione.

MELLANA. Parli pure il relatore.

MAIORANA CALATABIANO, relatore. Le osservazioni fatte nella mia relazione e le spiegazioni oralmente date furono provocate tutte dal progetto ministeriale e dal discorso dell'onorevole ministro, e compendiano quest'idea: la Venezia non pretende privilegi; però, non la Venezia, ma i deputati italiani vogliono respingere un progetto di legge che abbia una portata superiore a quella che deve avere. Ebbene il progetto e il discorso del signor ministro facevano chiaro che esse avevano questa portata: però il ministro in una delle sue risposte ha solennemente dichiarato che egli vuol lasciare intatta la questione; che vuole evitare che in questo momento si giudichi in fretta sopra un affare gravissimo; e questo appunto ha dichiarato che, accettandosi il concetto ministeriale, egli formalmente afferma che non se ne sarebbe valso se non quando una legge in proposito non ne avesse generalizzata la prescrizione a tutto il regno.

Ora la Commissione, di cui sono organo, deve pigliar atto di questa sua dichiarazione.

D'altra parte la Commissione, in nome di cui parlo, e tranne me, essendo tutta composta di veneti, ha più autorità di me in quest'incidente, consente che si accetti l'ordine del giorno dell'onorevole Lanza, perchè per questo avranno non che valore morale, ma anche giuridico le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro; per altro è ben giusto che qualche principio si affermi con una solenne votazione intorno a una legge che va a votarsi, e quindi si dichiari che la legge che va a votarsi non possa e non debba tornare di verun pregiudizio a nessuna parte del paese, e che dovrà riveneri sull'esame del principio.

Dopo questa dichiarazione, che io sono costretto a fare per mandato espresso della Commissione, debbo dichiarare per mio conto particolare che io respingerò anche appresso il concetto della sistemazione del 4 per cento, e che, se dianzi io presentavo tutte quelle osservazioni, debbo dire che, oltre alle ragioni speciali raccolte dall'esame pratico della questione, io ci aveva dei convincimenti più antichi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole deputato Mellana.

Voci a destra. Ai voti!

Voci a sinistra. Parli! parli!

MELLANA. Non mi rimuove per nulla la ritirata che con tanta destrezza veggio farsi dalla Commissione; già ieri abbiamo assistito ad altra consimile.

La questione ai miei occhi non riguarda soltanto il Veneto e non è così semplice come molti mostrano di crederla, nè è per arte oratoria o per sindacare le intenzioni di nessuno, come asseriva l'onorevole ministro Depretis, che io ho detto che l'accettazione contemporanea di due imposte una accosto all'altra sulla rendita dei fabbricati e della fondaria non può avere altro significato se non questo, che cioè rivela un intimo divisamento di venire al sistema della capitazione di quella parte che corrisponde all'imposta catastale; e siccome ritengo un tale sistema esiziale, non intendo per nulla consacrarlo con un nuovo battesimo.

La questione è chiara: quelli che, come l'onorevole ministro Scialoja, stanno per questo sistema d'imposta hanno ragione d'insistere, ma non capisco l'insistenza di coloro che a tal sistema sono contrari. Ammetto che, secondo la letterale interpretazione della legge, abbia ragione il signor ministro, che cioè questa legge per questi tre mesi sia in vigore: ma se fra uno o due mesi la Camera venisse nella risoluzione di sostituire un'altra imposta a quella che il Ministero propone, potrebbe mai ammettersi che questa fatale percezione del 4 per cento sarebbe effettuata per i tre primi mesi decorsi di quest'anno nella rimanente Italia? Certo che no: la nuova legge che abolirebbe questa ora esistente dichiarerebbe inesigibile, massime che non sarebbe ancora esatta, una imposta condannata.

Per un gretto principio di stretta eguaglianza (*Rumori*) si dovranno forse assoggettare a quest'imposta le provincie venete che già sopportano tutte le altre imposte? Poco importa che per questo verso le provincie venete paghino 400,000 o 500,000 lire di meno, poichè possiamo provvedere a questa lacuna con un espediente qualunque nella nuova imposta che a questa si dovrebbe surrogare d'un decimo di guerra. Siccome tengo per fermo, che quando la Camera deliberasse di far cessare quest'imposta, la medesima non sarebbe applicata pel primo trimestre, non voglio assoggettare le provincie venete alle noie di una legge che credo prossima a morire. Il nostro sistema d'imposte è tale che il 25 per cento è assorbito dalle spese di riscossione, e queste sono per noi irrevocabilmente perdute ove oggi volesse applicare la legge alla Venezia. Se si dovessero fare i preliminari per applicare per un trimestre quella legge alla Venezia, quali spese s'incontrerebbero per questo? Saprebbe dirlo il signor ministro? Cominciamo adunque dal far risparmi delle spese inutili.

Nè vale il dire che non si pregiudica per nulla la questione coll'applicare fin d'ora questa legge che deve morire.

L'onorevole ministro per la marineria si ricorderà quante volte nel Parlamento si è cambiato avviso. Ricorderà quando un illustre ministro diceva, per esempio: ma noi facendo la strada di Susa non intendiamo per nulla di pregiudicare la questione del luogo ove si dovranno superare con un passaggio le Alpi? Qualche tempo dopo veniva il progetto pel traforo del Moncenisio, e lo stesso ministro diceva: ma chi ha voluto la strada di Susa deve volere il traforo del Cenisio; è una logica conseguenza.

Non vorrei che i ministri attuali avessero a male se io suppongo che possano fare un simile discorso; in ogni caso io li assimilo ad uno degli uomini più onorandi d'Italia, all'illustre Paleocapa.

Dunque non mi stupirei che ci si dicesse: un mese fa avete imposto questo balzello alla Venezia, per essere logici ora dovete riconfermarlo. Ci avete fatto fare le spese, lasciate dunque che si provi per un anno.

Io siccome questa imposta la credo fatale, e siccome per mia parte intendo però di dare alle finanze tutti quei sussidi che saranno compatibili, purchè non si venga a violazioni così gravi di principii, egli è perciò che, per non pregiudicare l'avvenire, dico che si adottò la prima proposta della Commissione, la quale, ove essa la ritiri, io riprendo e propongo alla Camera.

CRISPI. Poichè non si vuol pregiudicare l'avvenire, io credo che il paragrafo A dell'articolo 1 dovrebbe essere concepito in altri termini, e penso che l'onorevole ministro delle finanze non vi si opporrà.

Propongo dunque che sia così redatto:

« Sono estese alle provincie venete e mantovana con effetto dal 1° gennaio 1867 in poi:

« a) la legge del 14 luglio 1864, n° 1830, e il decreto 28 giugno 1866, n° 3023;

« b) ecc. »

Così non si parla nè di ricchezza mobile, nè di imposta sulle entrate. Se l'imposta sulle entrate si crede che esista, esisterà; se si crede che non esista, non esisterà.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Fo osservare alla Camera che la proposta ci viene fatta da un deputato il quale ha sostenuto che nella legge ch'ei vorrebbe citare non è più compresa la tassa del 4 per cento.

Se adunque la Camera vuol dare questa interpretazione, accolga pure quest'emendamento, io non posso però accettarlo. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Ha inteso la Camera come l'onorevole Lanza proponga questa risoluzione:

« La Camera, senza pregiudicare in merito la questione se la tassa sulla entrata fondiaria debba estendersi a tutto l'anno 1867, la quale dovrà essere decisa con apposito progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale, passa alla votazione dell'emendamento proposto dal ministro all'articolo 1. »

Domando prima di tutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

MELLANA. Dovendosi ora passare ai voti sull'articolo, mi permetto di far osservare al signor presidente che parmi si debba passare prima alla votazione di quell'inciso della Commissione che ho ripreso io, e che mantengo, quand'anche debba essere solo.

PRESIDENTE. Perdoni, ma io spero che ella si convincerà che l'ordine logico della votazione sull'articolo richiede che sia posta prima ai voti la dichiarazione proposta dall'onorevole Lanza.

La Commissione proponeva il suo progetto sul quale il signor ministro ha concordato che si aprisse la discussione. Il signor ministro propose come emendamento al progetto della Commissione l'aggiunta di quell'inciso che era stato ommesso. L'onorevole Lanza propose che prima di votare sull'emendamento del signor ministro la Camera emettesse un voto. Dunque io debbo prima di tutto consultare la Camera intorno al voto proposto dall'onorevole Lanza, accettato dal signor ministro, trattandosi di una dichiarazione che deve precedere necessariamente qualunque votazione.

Metto a partito questa proposta del deputato Lanza, di cui ho dato testè lettura.

(È approvata.)

L'onorevole Crispi ha fatto un'altra proposta la quale consisterebbe nel sopprimere le parole: *l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e la tassa sull'entrata fondiaria.*

CRISPI. Mi permetta: dopo la votazione dell'ordine del giorno del deputato Lanza, l'emendamento mio è pregiudicato. Sarebbe una proposta illusoria; non ha più ragione di essere; quindi la ritiro.

PRESIDENTE. La Commissione dunque accetta le dichiarazioni del signor ministro, e concorda che debba restituirsi all'articolo 1 l'inciso, *la tassa sull'entrata fondiaria.*

MAUROGONATO. (Della Commissione) Quanto a, me dichiaro che accettiamo le dichiarazioni del signor ministro, e l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Per evitare ogni equivoco io debbo ancora dire una parola.

Se il Parlamento decreta altrimenti, io eseguirò ciò che il Parlamento avrà decretato, ma se il Parlamento non vota una nuova legge, o se votandola ritiene che per i primi tre mesi debba riscuotersi la tassa, io farei qui un atto incostituzionalissimo a promettere di sospendere la riscossione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha fatto suo l'emendamento della Commissione; vi persiste?

MELLANA. Dopo che la maggioranza ha votato quell'ordine del giorno, io ritiro l'emendamento.

Il tempo deciderà fra chi ebbe fede e chi non la ebbe.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo com'è concordato tra la Commissione ed il Ministero:

« Sono estese alle provincie venete ed a quella di Mantova con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

« a) Le imposte sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sulla entrata fondiaria, secondo la legge del 14 luglio 1864, numero 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, numero 3023;

« b) La legge del 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, n° 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, numero 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici. »

(È approvato.)

« Art. 2. Saranno pure applicate con effetto dal 1° gennaio 1867 nelle provincie venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrimporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo. »

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi, però, continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati. »

(È approvato.)

« Art. 4. Al Governo del Re sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, numero 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio segreto do la parola all'onorevole ministro per i lavori pubblici per la presentazione di alcuni disegni di legge.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI SCHEMI DI LEGGE PER PARTE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

JACINI, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera una relazione sullo stato dei lavori pubblici in Italia al 1° gennaio 1867, non che sul loro sviluppo ed andamento, dall'epoca in cui i vari ex-Stati d'Italia vennero a fondersi nel regno italiano fino al giorno d'oggi.

Colgo quest'occasione per presentare altresì parecchi disegni di legge.

In primo luogo vi propongo di convertire i fondi già assegnati per il bacino di carenaggio in Palermo nella costruzione di un antemurale in difesa della cala, e per la costruzione e sistemazione di banchine nello stesso porto. (V. *Stampato n° 49*)

In secondo luogo un progetto di legge per i lavori straordinari marittimi, destinati a completare e riordinare molti porti d'interesse nazionale. Questo progetto di legge va in aggiunta a quello che il mio onorevole collega il ministro per le finanze vi ha ieri l'altro presentato per il porto di Malamocco e per lo scavamento dei canali dell'estuario di Venezia. (V. *Stampato n° 45*)

Queste spese devono essere ripartite in molti anni, ed i progetti tecnici, di cui vi propongo l'esecuzione, sono il frutto di studi molto accurati, nell'intendimento di rendere proficui i capitali già spesi in opere marittime, e dotare il paese di buoni porti nel più breve tempo e colla minore spesa possibile.

3° Presento poi con lievi modificazioni un progetto di legge sul riordinamento del corpo reale del genio civile. Esso fu già innanzi alla Camera nella passata Sessione. Allora non vi fu tempo perchè fosse preso in esame; ora spero lo sarà, onde possa avere applicazione anche alle provincie venete. (V. *Sessione scorsa, Stampato n° 72; Sessione corrente, n° 55*)

4° Presento un progetto di legge di stretta giustizia, con cui si stabiliscono quali strade siano ancora ad assumersi a carico dello Stato od a costruirsi, onde completare la rete delle strade nazionali del regno. (V. *Stampato n° 52*)

Questo progetto non porta se non la classificazione delle strade, rimettendo agli anni successivi, e quando si abbiano pronti i progetti tecnici, lo stanziamento dei fondi per le costruzioni.

5° Vi sottometto poi un altro disegno di legge destinato a proporvi i mezzi per incoraggiare l'esecuzione di strade provinciali e comunali. (V. *Stampato n° 51*)

6° Così pure vi presento un progetto di legge, che fu già dinanzi al Parlamento, relativo alla classificazione delle strade ferrate ed alle disposizioni organiche per le linee secondarie. (V. *Stampato n° 53*)

Questo titolo non deve spaventare coloro che si preoccupano della presente situazione delle finanze, imperocchè non si tratta già d'imporre ora nuovi carichi allo Stato, ma soltanto di facilitare il modo onde possano essere eseguite le ferrovie secondarie dalle provincie, dai comuni e dai privati che le desiderano senza aggravio dell'erario.

7° Finalmente ho l'onore di presentare alla Camera, anche a nome del ministro per le finanze, un progetto di legge per autorizzare il Governo a stipulare contratti per la conversione delle obbligazioni e per il riscatto delle azioni delle compagnie di strade ferrate e di altre imprese industriali sovvenute o garantite dallo Stato. (V. *Stampato n° 54*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dei lavori

pubblici della presentazione della relazione e dei progetti di legge di cui ha fatto parola.

L'onorevole Semenza ed Arnulfi hanno proposto due disegni di legge dei quali alcuni uffizi hanno autorizzata la lettura; il primo sulla libertà, e pluralità delle Banche; il secondo per l'emissione di un miliardo di biglietti del debito pubblico.

Io proporrei, se la Camera crede, che si desse lettura nella prima seduta di questi progetti di legge, e immediatamente dopo si aprisse la discussione sulla presa in considerazione dei medesimi, non essendovi altro da porre all'ordine del giorno.

DEPRETIS, *ministro per la marineria*. Non sappiamo di che si tratta.

PRESIDENTE. La Presidenza si darà cura di inviarne per tempo una copia ai signori ministri, acciocchè possano prenderli in esame; sarà poi nel loro arbitrio di accettarne immediatamente la discussione, o di rimetterla ad altro giorno.

Si metterà pure all'ordine del giorno della prima seduta la votazione per la nomina dei commissari pei resoconti amministrativi.

Si procede intanto alla votazione per scrutinio segreto sull'odierno disegno di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	227
Votanti	225
Maggioranza	114
Voti favorevoli	176
Voti contrari	49
Si astenero	2

(La Camera approva.)

Onde i signori deputati possano proseguire alacramente nei loro lavori in seduta pubblica, sono tutti pregati di riunirsi negli uffizi e Commissioni domani e dopo domani per preparare in quantità sufficiente i lavori per lunedì e giorni successivi. Gli uffizi sono convocati per le ore 2.

L'ordine del giorno per lunedì sarà fatto conoscere per tempo, e intanto saranno pubblicati nel rendiconto i due progetti di cui ho fatto parola sopra, onde i signori deputati possano, se lo credono, discutere lunedì se debbano prendersi, o no, in considerazione.

La seduta è levata alle ore 5.